



COMUNE DI RAVENNA

Area Istruzione e Infanzia
Servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia

Numero di riferimento attribuito al dossier (Fascicolo): 2480/07.02/2014

CIG: 604879143D

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DI N. 6 NIDI DI INFANZIA COMUNALI, DELLO SPAZIO BIMBI E DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI NIDI E MATERNE (CREN e CREM)

Si precisa che i servizi relativi all'**oggetto principale** del presente appalto rientrano tra i servizi di cui all'**Allegato II B** del D.Lgs. 163/2006 – **Categoria 24 "Servizi relativi all'istruzione, anche professionale" - CPC 92 – CPV 80110000-8 "Servizi di istruzione prescolastica"** per cui la presente procedura di aggiudicazione sarà disciplinata - nel rispetto dei principi comunitari - dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dello stesso D.Lgs. 163/2006 e dagli altri articoli in seguito espressamente richiamati alla cui disciplina l'Amministrazione aggiudicatrice si autovincola. Pertanto tutti i riferimenti ed i richiami a singoli articoli e disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e del D.P.R. 207/2010, contenuti nel presente bando-disciplinare di gara devono intendersi riferiti specificatamente alle disposizioni di volta in volta esplicitamente richiamate.

Il presente disciplinare di gara con i relativi moduli allegati sono in pubblicazione sul sito Internet www.comune.ra.it (<<profilo di committente>> della stazione appaltante, art. 3, comma 35, del D.Lgs. 163/2006) e all'Albo Pretorio online del Comune di Ravenna dal **12-01-2015** al **06-03-2015**.

Data di spedizione del bando di gara per la pubblicazione sulla G.U.C.E. il 29/12/2014

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.156 del 11.12.2014 e delle determinazioni dirigenziali D8 n. 35 del 18/12/2014 (determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006), indice una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto pubblico di servizi in oggetto.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia –

Indirizzo Internet: <http://www.comune.ra.it>; Posta elettronica: lrossi@comune.ra.it - Fax: +39 0544.546091

Responsabile del procedimento: d.ssa Laura Rossi – Dirigente Servizio

Per informazioni rivolgersi a: d.ssa Laura Rossi (tel. +39-0544-482193) e/o Morena Bellavista (tel +39-0544.482683).

Si rende noto che – oltre alle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 - tutte le informazioni relative agli **esiti di gara** (l'elenco delle offerte presentate, le eventuali esclusioni, l'aggiudicazione e la graduatoria finale) saranno pubblicate, e quindi liberamente consultabili, entro cinque giorni dall'aggiudicazione provvisoria sul sito Internet www.comune.ra.it.

1BIS – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L' AVCPASS

Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-*bis* del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Si fa presente che l'art. 19 del D.L. 90/2014 convertito con la legge 114/2014, ha previsto la soppressione dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 163/2006 e la decadenza dei relativi organi e che i compiti e le funzioni svolti dalla soppressa Autorità sono trasferiti all' A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 102/2014: "Attività dell'A.N.AC. a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 - Disposizioni urgenti per il funzionamento").

Disposizioni per la gara

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono **obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, **nonché acquisire il "PASS_{oe}"** di cui all'art. 2, comma 3 lett b., della succitata delibera 111/2012, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

I concorrenti devono inserire le informazioni relative ai requisiti di ordine generale, nonchè per gli appalti di servizi-forniture, alcuni documenti relativi ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, specificamente descritti nel successivo art. 17 del presente disciplinare di gara, mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e dal relativo manuale utente.

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti competenti.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della presente gara, cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASS_{oe}" da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le dichiarazioni sostitutive richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASS_{oe}" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi.

Nei successivi articoli del presente disciplinare di gara, relativi ai requisiti di accesso richiesti per la partecipazione alla gara, sono specificati gli elementi che l'operatore economico deve inserire nel sistema AVCPass o i documenti che deve inserire nel sistema stesso per la comprova dei requisiti dichiarati.

Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASS_{oe} e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verificano interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali.

2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006

3. LUOGO DI ESECUZIONE, NATURA ED ENTITA' DELLE PRESTAZIONI DA EFFETTUARE, MODALITA' DI PAGAMENTO, CONDIZIONI PARTICOLARI, EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI E CPV (Vocabolario comune per gli appalti):

3.1 **luogo** di esecuzione/realizzazione delle prestazioni: territorio del Comune di Ravenna;

3.2 **oggetto** dell'appalto: l'appalto ha ad oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta, dei servizi relativi alla **gestione dei nidi d'infanzia comunali Darsena, Marina di Ravenna, Orsa Minore, Sant'Antonio, Sira, il Riccio; dello SPAZIO BIMBI "Tanti Bimbi" presso i locali della struttura denominata Polo Lama Sud e dei Centri Ricreativi Estivi NIDI e MATERNE (CREN e CREM) per anni sei (anni scolastici 2015/2016 – 2020/2021).**

Si precisa che la gestione dei suddetti servizi comprende, oltre al prevalente ambito educativo, didattico e di vigilanza e cura dei bambini, la gestione dei collaterali ed inscindibili servizi di pulizia dei locali e delle attrezzature nonché, per le sei strutture relative ai nidi sopra indicati, la manutenzione ordinaria dei locali stessi. Rientra inoltre nel presente appalto anche la fornitura e somministrazione dei pasti per tutte le tipologie di servizio/gestione in oggetto.

3.3 **descrizione delle prestazioni:** le prestazioni di servizio, così come riportate al paragrafo 3 della Relazione generale ed agli artt. 1 e 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, si articolano in **prestazioni obbligatorie** e **prestazioni opzionali**.

Le prestazioni obbligatorie sono quelle prestazioni, disciplinate dal capitolato speciale d'appalto, rispetto alle quali risulta unicamente esecutivo l'appalto di servizio conseguente alla sottoscrizione del contratto, salvo precise indicazioni.

Le prestazioni opzionali sono quelle prestazioni che, ai sensi degli artt 1 e 2 del Capitolato Speciale d'Appalto sono subordinate alla richiesta da parte del responsabile del procedimento, senza limite minimo di numero e senza che l'affidatario possa far valere diritti o pretendere maggiori compensi rispetto a quelli previsti dallo stesso Capitolato Speciale d'Appalto. Si tratta in specifico di:

3.3 a) - opzione di proroga della durata del contratto per un periodo massimo di anni 3

3.3 b) - opzione consistente nella ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art 57 comma 5 lett b) del D.lgs 163/2006 per un massimo di n. 90 ulteriori posti/bimbo

Si precisa che i servizi oggetto dell'appalto sono suddivisibili, ai sensi dell'art 37 comma 2 del D.Lgs 163/2006, in **prestazioni principali** rappresentate dal servizio educativo, didattico e di vigilanza e cura del bambino per un importo complessivo di **Euro 15.981.966,00** e **prestazioni secondarie** rappresentate dal servizio di ristorazione (art 8 del Capitolato Speciale d'Appalto) per un importo complessivo di **Euro 1.703.814,00**

3.4 **Importo complessivo dell'appalto:** ai sensi dell'art 29 comma 1 del D.Lgs 163/2006 il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato ivi comprese tutte le eventuali opzioni di cui al precedente punto 3.3. ed ammonta ad **Euro 31.928.670,00** (Euro trentunomilioninovecentoventottomilaseicentosestanta/ 00), **(di cui € 17.685.780,00 per prestazioni obbligatorie ed € 14.242.890,00 per opzioni)** il tutto soggetto a ribasso.

L'importo complessivo di cui sopra è stato determinato con riferimento:

- Al numero complessivo massimo di posti/bimbo per ciascun nido oggetto del servizio, pari ad un massimo di 339 posti/bimbo, moltiplicato per il costo unitario posto a base di gara (pari ad Euro 750,00) per dieci mesi per anno scolastico e per il numero di anni di durata massima dell'appalto, ivi compresa l'eventuale opzione di proroga massima di anni tre.
- Al numero complessivo massimo di posti/bimbo per il servizio Spazio Bimbi pari ad un massimo di 16 posti/bimbo moltiplicato per il costo unitario posto a base di gara (pari ad Euro 378,00) per dieci mesi per anno scolastico e per il numero di anni di durata massima dell'appalto, ivi compresa l'eventuale opzione di proroga massima di anni tre.
- Al numero complessivo massimo di turni-bimbo CREN-CREM pari ad un massimo di 480 turni-bimbo per i CREN e ad un massimo di 650 turni-bimbo per i CREM moltiplicato per il costo unitario posto a base di gara (pari ad Euro 305,00) per ciascun turno-bimbo e per il numero di anni di durata massima dell'appalto, ivi compresa l'eventuale opzione di proroga massima di anni tre.
- L'importo relativo all'opzione di proroga è stato considerato nella misura massima pari ad anni 3 avendo a riferimento il costo annuo previsto per prestazioni obbligatorie.
- L'importo relativo all'opzione di eventuale ripetizione di servizi analoghi (precedente art. 3.3 b) è stata quantificata nel suo ammontare massimo di spesa (massimo 90 posti/bimbo presso il servizio avente un prezzo unitario a base di gara più alto (nidi € 750,00 al mese) per la durata massima ipotizzabile ivi compresa l'eventuale proroga.

Si riporta di seguito tabella riepilogativa degli importi:

	Totale annuo	Totale appalto (6 anni)
Prestazione principale connessa all'ambito educativo e di cura del benessere di ogni bambino.	€ 2.663.661,00	€ 15.981.966,00
Prestazione secondaria : Ristorazione	€ 283.969,00	€ 1.703.814,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (*)	////	////////
TOTALE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE	€ 2.947.630,00	€ 17.685.780,00

OPZIONI RISERVATE ALLA STAZIONE APPALTANTE	Importo massimo dell'opzione
Proroga massima di ulteriori anni tre	€ 8.842.890,00
Ripetizione di servizi analoghi entro 3 anni dalla stipula del contratto principale (art 57 comma 5 lett b Dlgs 163/2006)	€ 5.400.000,00
Totale massimo complessivo delle opzioni	€ 14.242.890,00
TOTALE BASE D'APPALTO ex art 29 D.Lgs 163/2006	€ 31.928.670,00

(*) Come risulta dal DUVRI redatto dalla stazione appaltante (elaborato di progetto) in relazione al presente appalto sono individuati, con riferimento ai CREN e CREM ed allo Spazio bimbi, i vari ambiti di potenziali interferenze ma la risoluzione delle stesse non determina costi per la sicurezza non soggetti a ribasso in quanto si tratta di misure costituite da mere norme comportamentali.

Tutti gli importi sopra riportati sono al netto di IVA.

3.5 **eventuale suddivisione in lotti:** l'appalto non è suddiviso in lotti;

3.6 **CPV relativo all'oggetto principale del contratto:** 80110000-8 "Servizi di istruzione prescolastica"
CPV relativo alla prestazione secondaria dell'appalto: 55500000-5 "Servizi di mensa e servizi di catering"

3.7 **modalità di remunerazione:** in base alle modalità di remunerazione le attività oggetto della presente gara, possono essere classificate in: attività a canone mensile, si veda quanto previsto dall'art 23 del Capitolato Speciale d'Appalto;

3.8 **opzione potestativa:** il Comune di Ravenna si riserva la facoltà di esercitare l'opzione potestativa, consistente nell'esercitare l'opzione di proroga di cui al precedente art. 3.3 a) nelle forme di cui all'art 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché nella richiesta di eseguire le prestazioni opzionali (ripetizione di servizi analoghi di cui al precedente art. 3.3.b) come specificatamente descritto all'art 2 del Capitolato Speciale d'Appalto

3.9 **vincoli esecutivi:**

a) si precisa che l'aggiudicatario, a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, è vincolato all'avvio delle prestazioni del servizio a far data dal 1 settembre 2015 anche nel caso in cui per tale data non sia ancora stato stipulato il relativo contratto. Si procederà in tal caso all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art 11 comma 9 del D.Lgs 163/2006.

b) l'aggiudicatario dovrà avere la disponibilità di una sede nel Comune di Ravenna e dovrà disporre di uno staff stabilmente dedicato composto almeno dalla figure indicate agli artt. 9 e 11 del Capitolato Speciale d'Appalto

4. DURATA DELL'APPALTO: il presente appalto ha una durata di anni sei a decorrere dal 1 settembre 2015 e fino al 31 agosto 2021, oltre all'eventuale opzione di proroga che la stazione appaltante si riserva di esercitare di cui al precedente art. 3.3 a) per un massimo di ulteriori anni tre.

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA: Gli elaborati del **progetto** posto a base di gara (Relazione, Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, schema di contratto, DUVRI, calcolo complessivo della spesa) sono consultabili presso il Servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia Via M. D'Azeglio n.2 previo appuntamento telefonico al numero **Tel. 0544-482683**- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00. I medesimi elaborati unitamente al **bando**, al presente **disciplinare di gara** come pure **i modelli allegati:**

Allegato 1)-domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive;

Allegato 2) -dichiarazioni sostitutive del consorziato;

Allegato 3) dichiarazioni sostitutive dell'operatore economico ausiliario;

Allegato 4)-dichiarazione relativa all'offerta economica;

per la formulazione della domanda, delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'offerta nonché il documento *Criteri per la redazione delle eventuali giustificazioni di cui all'art. 87 comma 2 del D.lgs. 163/2006* sono altresì disponibili sul sito Internet del Comune di Ravenna all'indirizzo: <http://www.comune.ra.it/>

Sono altresì disponibili al medesimo indirizzo internet le *planimetrie* degli edifici interessati dal servizio ed il *"Progetto pedagogico per la qualità dei servizi per l'infanzia del Comune di Ravenna"*

5.1 CHIARIMENTI: E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere **chiarimenti** in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, d.ssa Laura Rossi, al numero di fax: +39-0544-546091 o all'indirizzo email (lrossi@comune.ra.it), **entro e non oltre il giorno 16.02.2015**. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite tempestivamente e comunque **almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: <http://www.comune.ra.it/>

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE E SOPRALLUOGO:

6.1. termine ultimo per la ricezione delle offerte: **ore 12,30 del giorno 06.03.2015;**

6.2. indirizzo **di ricezione delle offerte:** Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna –Italia;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel presente bando di gara;

6.4. sedute di gara:

6.4.1. prima seduta pubblica di apertura ed esame delle **buste "A"** contenenti la documentazione amministrativa: **il giorno 10.03.2015 alle ore 9,00** presso gli uffici dell'Area Istruzione e Infanzia, Via M. D'Azeglio n. 2 - 48121 Ravenna, al termine di detta seduta saranno inoltre aperte le **buste "B"** degli operatori economici che non risultino esclusi immediatamente a causa delle irregolarità di cui ai successivi artt. 15.1 e 15.2; verrà inoltre fissata un'**eventuale** ulteriore seduta pubblica di chiusura delle attività a seguito di sospensione per regolarizzazione ex art. 38 comma 2 bis ed art. 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006 o regolarizzazione di eventuali PASS_{OE} non conformi. Di tale ulteriore seduta verrà comunicata ai concorrenti la data secondo le modalità di cui al successivo art. 6.4.4.

6.4.2. le Buste "B" contenenti le offerte tecniche saranno poi esaminate in sedute riservate;

6.4.3. seduta pubblica (di apertura delle **buste "C"**): il giorno, l'ora e il luogo di questa seduta pubblica saranno comunicati ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data della seduta stessa e saranno anche pubblicizzati sul sito internet del Comune di Ravenna;

6.4.4. il giorno, l'ora e il luogo delle eventuali **ulteriori sedute pubbliche** (nel caso in cui si rendano necessarie in seguito ad interruzioni del procedimento per il soccorso istruttorio di cui all'art. 38, comma 2-bis e di cui all'art. 46, comma 1-ter del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., o in seguito a integrazione o regolarizzazione da parte dei concorrenti del PASS_{OE}, o per il procedimento di verifica di anomalia delle offerte), saranno comunicate ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse.

6.5. visita dei luoghi: si precisa, inoltre, che **si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo**, alle strutture nido oggetto del servizio. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:

- titolare o rappresentante legale dell'impresa;

- direttore tecnico;

- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un dipendente del Comune.

La visita dovrà essere effettuata esclusivamente in una delle seguenti giornate:

29.01.2015 ritrovo ore 10.00;

12.02.2015 ritrovo ore 10.00;

26.02.2015 ritrovo ore 10.00.

La visita deve essere prenotata telefonicamente al numero di tel. +39-0544-482683 e confermata via fax al numero +39-0544-546091, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio. **La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Il punto di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo, salva diversa comunicazione da parte del competente ufficio comunale, sarà in Via Isonzo n. 40 – Ravenna (nido Orsa Minore)

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati, potranno formulare dichiarazioni da risultare a verbale.

8. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA: l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, nel rigoroso rispetto delle modalità e di tutte le prescrizioni dettate dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e dal successivo art. 16 del presente disciplinare di gara. Tale cauzione copre la mancata stipula del contratto per fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari sarà restituita, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, tramite posta ordinaria. I concorrenti non aggiudicatari possono anche ritirare direttamente la cauzione presso l'ufficio che sarà indicato nelle comunicazioni riguardo l'intervenuta aggiudicazione definitiva che l'amministrazione è tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

• **cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.**

La cauzione definitiva deve essere pari al **10 (dieci) per cento** dell'importo contrattuale e dovrà essere resa contestualmente alla firma del contratto. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di verifica di conformità del servizio (art 23 bis del Capitolato Speciale d'Appalto);

• **polizze assicurative di cui all'art 17.1 del Capitolato Speciale d'Appalto**

Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, ove previste, ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

9. MODALITA' ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:

9.1. *finanziamento:* è assicurato tramite parte corrente di ciascun bilancio di competenza del Comune di Ravenna, così come meglio specificato nella delibera di Consiglio Comunale n. 156/2014 e nella determinazione dirigenziale D8 n. 35 del 18/12/2014 di approvazione del progetto

9.2. *pagamenti:* i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'art 4 dello schema di contratto e dall'art 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) dello stesso decreto legislativo n. 163/2006, anche se non ancora costituiti. E' inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 47, del D.Lgs. 163/2006 ovvero ai sensi dell'art. 38, comma 5, dello stesso decreto;

11. REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-FINANZIARI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:

11.1. Requisiti di ordine generale

11.1.1. Per poter partecipare alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto, sono richiesti, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; in particolare saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti che incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art. **38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..**

Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento è richiesto, **a pena di esclusione**, di non trovarsi in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del medesimo D.Lgs. 163/2006, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena l'esclusione, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete .

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Inoltre, in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione delle prestazioni non possono essere modificati. Qualora, successivamente alla stipula del contratto ed all'avvio delle prestazioni, uno o più dei soggetti assegnatari dovesse essere modificato per cause eccezionali adeguatamente motivate, l'Amministrazione committente può autorizzare la sostituzione, purché i nuovi consorziati che subentreranno come esecutori non abbiano partecipato in qualsiasi forma alla presente gara.

I consorziati - relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 dichiarano di concorrere, **devono possedere, a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale di cui al presente articolo 11.1., da dimostrarsi, in sede di offerta, mediante apposite dichiarazioni sostitutive, utilizzando preferibilmente il **modulo Allegato 2)**.

Ai sensi della sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14, si precisa che **non sono consentite designazioni di secondo grado o "a cascata"**, come anche specificato nell'art. 11.1 del presente bando di gara, **pertanto le dichiarazioni di eventuali consorziati di secondo grado o cascata, non saranno nemmeno prese in considerazione.**

11.2 Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica e professionale, certificazione a garanzia della qualità.

Il concorrente, all'atto dell'offerta, dovrà essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dei seguenti requisiti:

a) Per gli operatori economici a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni è richiesta - ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 - di avere idonea iscrizione nel **registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato** (luogo e numero di iscrizione alla CCIAA, esatta denominazione, forma giuridica, durata della ditta/data termine);

b) **delle dichiarazioni, di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari** autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nelle quali si dichiara che, in base alle informazioni in loro possesso, il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi;

c) avere complessivamente realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, oppure alternativamente negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello relativo al momento di pubblicazione del bando di gara, un **fatturato in servizi analoghi a quelli oggetto della prestazione principale** pari ad almeno **Euro 7.000.000,00=** (IVA esclusa). Si precisa che per servizi analoghi alla prestazione principale si intendono servizi di gestione servizi nido o comunque gestione servizi educativi 0-3 anni.

c1) avere complessivamente realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, oppure alternativamente negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello relativo al momento di pubblicazione del bando di gara, un **fatturato in servizi analoghi a quelli oggetto della prestazione secondaria** pari ad almeno **Euro 800.000,00=** (IVA esclusa). Si precisa che per servizi analoghi alla prestazione secondaria si intendono servizi di preparazione pasti nel settore della ristorazione collettiva.

d) di avere realizzato negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto. Dovrà essere presentato un **elenco dei servizi eseguiti** con indicazione della tipologia, committenza, durata. Da tale elenco deve emergere, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico offerente abbia gestito contemporaneamente, anche non necessariamente nell'ambito di una stessa commessa:

- 1) per almeno 2 anni scolastici consecutivi, servizio nido (bambini 0-3 anni) per un numero di bambini non inferiore a 100 per ciascun anno;**
- 2) per almeno 10 mesi consecutivi fornitura pasti nell'ambito della ristorazione collettiva per un numero medio di pasti non inferiore a 100 al giorno;**

e) della **certificazione rilasciata in base alle norme ISO 9001: 2008**, da organismi accreditati, in un settore affine a quello oggetto della prestazione principale del presente appalto; la stazione appaltante riconosce i certificati equivalenti in

materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Si ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

* * * *

Le due idonee dichiarazioni di cui alla predetta lettera **b)**, **devono essere prodotte in sede di offerta.**

Si puntualizza al riguardo che, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, presentare almeno una delle due idonee dichiarazioni bancarie.

Qualora il concorrente presenti **soltanto una delle due idonee dichiarazioni bancarie e non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare l'altra, deve comprovare, a pena di esclusione dalla gara, il possesso del requisito della capacità economico-finanziaria mediante l'attestazione e la produzione di idonea documentazione relativa alla propria capacità economico-finanziaria, (ad esempio estratti del proprio bilancio, note integrative o dichiarazioni dettagliate ed argomentate rilasciate da professionisti, o altra documentazione idonea, ecc...);** in tal caso è fatto obbligo al concorrente stesso, di allegare il motivo dell'impedimento a produrre l'idonea dichiarazione bancaria, in modo da consentire alla stazione appaltante di apprezzarlo e di valutarne la concreta giustificatezza (in tal senso si veda Cons. Stato, IV 22 novembre 2013 n. 5542 e T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 11.10.2011).

Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui alle lettera **c), c1), d), ed e)** **entro 10 giorni** dal fax di richiesta della stessa da parte della stazione appaltante nel caso in cui alcuni documenti non siano utilmente acquisibili da parte della stazione appaltante tramite il sistema AVCPASS

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e), e bis) ed f), del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006:

1) I requisiti di ordine generale di cui all'articolo **11.1.** devono essere posseduti, **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppati;

2) Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo **11.2.** si precisa quanto segue:

- i requisiti di cui alla **lettera a)** ed i requisiti di cui alla **lettera b)**, devono essere posseduti/prodotti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppati;
- il requisito relativo al **fatturato per servizi analoghi alla prestazione principale, di cui alla lettera c)**, deve essere soddisfatto nella misura minima del 60% dalla capogruppo, assicurando cumulativamente l'importo del fatturato richiesto dal requisito, senza limiti minimi per le mandanti.
- Il requisito relativo al **fatturato per servizi analoghi alla prestazione secondaria, di cui alla lettera c1)**, deve essere soddisfatto cumulativamente dal raggruppamento con le specificazioni di seguito indicate:
 - in caso di raggruppamento *orizzontale* nella misura minima del 60% dalla capogruppo
 - in caso di raggruppamento *verticale*, interamente dalla mandante che assume la prestazione secondaria
 - in caso di raggruppamento *misto* (qualora più imprese si riuniscano in raggruppamento orizzontale per assumere la prestazione secondaria) almeno una delle imprese riunite per l'assunzione della prestazione secondaria deve possedere il requisito nella misura minima del 60%.
- Il requisito di cui alla **lettera d)**, relativo ai **principali servizi prestati negli ultimi tre anni**, dei servizi simili ivi descritti, non è frazionabile e quindi deve essere dichiarato/posseduto come segue:
 - punto **d1)** attinente alla prestazione principale interamente dalla capogruppo
 - punto **d2)** attinente alla prestazione secondaria (ristorazione)
 - in caso di raggruppamento *orizzontale* interamente dalla capogruppo
 - in caso di raggruppamento *verticale*, interamente dalla mandante che assume la prestazione secondaria
 - in caso di raggruppamento *misto* (qualora più imprese si riuniscono in raggruppamento orizzontale per assumere la prestazione secondaria) almeno una delle imprese riunite per l'assunzione della prestazione secondaria deve possedere interamente il requisito ed eseguire la prestazione secondaria in misura prevalente.
- il requisito di cui alla **lettera e)**, certificazione di qualità, deve essere dichiarato/posseduto da tutti i soggetti raggruppati o raggruppati ed essere afferente ad un settore affine alla prestazione principale e/o secondaria, a seconda della tipologia di raggruppamento temporaneo, con riferimento alla parte di servizio svolta in caso di aggiudicazione da ciascun componente il r.t.

Fermo restando il possesso delle quote di requisiti minimi sopra indicate ed il vincolo stabilito dall'art 275 comma 2 del DPR 207/210 in base al quale la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, le quote di esecuzione non sono legate alle quote di requisiti possedute dai singoli operatori economici del raggruppamento o consorzio ordinario costituito o costituendo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 37 comma 4 del Dlgs 163/2006 è fatto obbligo indicare in sede di offerta (Allegato 1) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Nel caso di consorzio di cui all'art 34 comma 1 lett b) i requisiti di cui al precedente art. 11.2, ai sensi dell'art 35 del D.Lgs 163/2006, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art 34 comma 1 lett c) i requisiti di cui al precedente art. 11.2 devono essere posseduti o dal consorzio stabile o dai consorziati in base alle disposizioni di cui all'art 35 del Dlgs 163/2006 e di cui all'art 277 comma 3 del DPR 207/210 secondo l'interpretazione data a tali disposizioni normative dal Consiglio di Stato Sez. VI con sentenza del 10/5/2013 n. 2563.

Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea gli stessi devono possedere i requisiti secondo quanto previsto dall'articolo 47 del D.Lgs. n. 163/2006.

Subappalto necessario

Il concorrente singolo o raggruppato che, **con riferimento ai requisiti richiesti per la prestazione secondaria (requisiti di cui al precedente art 11.2 lett c1 e lett d) punto 2)** intenda qualificarsi, ai sensi dell'art 42 comma 1 lett i) del D.lgs 163/2006 **tramite subappalto è obbligato ad indicarlo in sede di istanza di partecipazione.** Pertanto, qualora il concorrente, singolo o raggruppato, sia qualificato per la prestazione principale ma non possiede la qualificazione per la prestazione secondaria, **è obbligato ad indicare in sede di partecipazione, pena la comminazione della sanzione per irregolarità essenziale**, la volontà di subappaltare detta prestazione secondaria per la quale non possiede i requisiti richiesti.

La mancata indicazione della volontà di subappalto in caso di mancanza dei requisiti necessari, costituisce **irregolarità essenziale** sanabile mediante procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art 46, co. 1-ter del D.lgs. 163/2006 e smi e del successivo art. 15.3 (Sezione II) del bando di gara.

La possibilità di soddisfare il possesso dei requisiti tramite subappalto (art 42 comma 1 lett i) del Dlgs 163/2006) è consentita nella presente procedura solo con riferimento ai requisiti relativi alla prestazione secondaria (requisiti di cui al precedente art 11.2 lett c1) e d punto 2), mentre non è ammesso il ricorso al subappalto necessario per il soddisfacimento del possesso dei requisiti richiesti relativi alla prestazione principale (art 11.2 lett c) e d punto 1) né per il requisito di cui alla lettera e) del citato art 11.2

Si precisa che in ogni caso, ai sensi dell'art 118 del D.Lgs 163/2006, a prescindere dalla tipologia di prestazione oggetto del subappalto (parte della principale e/o parte e/o intera secondaria) per tutta la durata del contratto l'appaltatore non potrà subappaltare oltre il 30% dell'importo del contratto stesso.

12. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta di tutti gli operatori che parteciperanno alla presente procedura sarà vincolante per gli stessi per almeno **360 giorni** dal termine di scadenza di cui al precedente art. 6.1, mentre l'aggiudicatario sarà vincolato, ai sensi di quanto stabilito dal successivo articolo 18 del presente disciplinare, fino al termine di **210 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilito quale termine massimo per la stipula del contratto.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione con i correlati punteggi e sub-punteggi massimi attribuibili (fattori ponderali):

CRITERI DI VALUTAZIONE		FATTORI PONDERALI (Punteggi Massimi)
A) LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PEDAGOGICO RELATIVO A NIDI E SPAZIO BIMBI con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi:		Ponderazione relativa (sub-peso)
Sub-Criterio A1	Finalità educative: Organicità e completezza della proposta pedagogica e sua congruenza rispetto ai contenuti del "Progetto pedagogico per la qualità dei servizi per l'infanzia del Comune di Ravenna" <i>allegato alla documentazione di gara</i> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali di pari importanza:	Punti 8
		Punti 25

	<ul style="list-style-type: none"> il grado di articolazione e rispondenza delle metodologie di lavoro in relazione alle finalità del servizio (nidi, spazio bimbi), riferite sia alle routine della "giornata-tipo", sia all'attività educativa; Completezza del progetto e chiarezza delle modalità, tempi, strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto stesso. 		
Sub-Criterio A2	<p><u>Finalità educative: focus specifici</u> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali di pari importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adeguatezza delle proposte pedagogiche in relazione ai temi dell'accoglienza e dell'inclusione rispetto ai diversi bisogni dei bambini; Adeguatezza delle proposte pedagogiche in relazione al tema della continuità educativa tra nidi, scuole dell'infanzia e territorio; 	Punti 4	
Sub-Criterio A3	<p><u>La partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi</u> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali indicati in ordine decrescente di importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> il grado di coinvolgimento delle famiglie per favorire la condivisione del progetto pedagogico ed educativo e sostenere le risorse della genitorialità; la molteplicità dei metodi di rilevazione del livello di soddisfazione delle famiglie; 	Punti 5	
Sub-Criterio A4	<p><u>Comunicazione con le famiglie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> le modalità di informazione e visibilità degli interventi e delle proposte a favore delle famiglie; 	Punti 4	
Sub-Criterio A5	<p><u>Modalità di autovalutazione della qualità educativa</u> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali indicati in ordine decrescente di importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> esplicitazione degli obiettivi di qualità e chiarezza delle dimensioni prioritarie da valutare descrizione delle varie fasi di applicazione e degli attori coinvolti modalità con cui viene condiviso e documentato il processo autovalutativo 	Punti 4	
B) LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PEDAGOGICO RELATIVO AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI (CREN – CREM) con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi:		Ponderazione relativa (sub-peso)	
Sub-Criterio B1	<p><u>Finalità educative: Organicità e completezza della proposta pedagogica</u> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali di pari importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> grado di rispondenza delle metodologie di lavoro in relazione alle finalità del servizio (CRE nidi, CRE materne), riferite sia alle routine della "giornata-tipo", sia all'attività educativa; Completezza del progetto e chiarezza delle modalità, tempi, strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto stesso. 	Punti 3	Punti 5
Sub-Criterio B2	<p><u>Finalità educative: focus specifici</u> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali di pari importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adeguatezza delle proposte pedagogiche in relazione alle caratteristiche organizzative di turnazione del servizio e di potenziale discontinuità del personale dedicato; Adeguatezza delle proposte pedagogiche in relazione ai temi dell'accoglienza e dell'inclusione rispetto ai diversi bisogni dei bambini e della potenziale brevità del servizio; 	Punti 2	

C) PROGETTO ORGANIZZATIVO/GESTIONALE CHE L'OPERATORE SI IMPEGNA A REALIZZARE per la gestione della PRESTAZIONE PRINCIPALE con riferimento ai seguenti sub-criteri e correlati sub-pesi.		Ponderazione relativa (sub-peso)	
Sub-Criterio C1	<u>Struttura organizzativa del servizio: figure professionali</u> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali criteri motivazionali indicati in ordine decrescente di importanza: <ul style="list-style-type: none"> • Professionalità delle figure educative coinvolte nell'attività educativa anche con riferimento a caratteristiche minime di curriculum per alcuni operatori presenti nelle diverse strutture con riferimento a tutte le tipologie di servizio (nidi, spazio bimbi, CREN e CREM) • Caratteristiche professionali del personale ausiliario 	Punti 6	Punti 27
Sub-Criterio C2	<u>Struttura organizzativa del servizio: orari</u> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali criteri motivazionali indicati in ordine decrescente di importanza: <ul style="list-style-type: none"> • Fasce orarie di compresenza del personale educativo tali da garantire una maggiore efficienza e copertura del servizio nei momenti più salienti della giornata o del turno • Rapporto numerico educatori/bambini più favorevole per l'utenza rispetto agli standard minimi di legge • rapporto numerico operatori ausiliari / bambini più favorevole per l'utenza rispetto ai minimi richiesti dal capitolato • Orari del personale ausiliario 	Punti 6	
Sub-Criterio C3	<u>Organizzazione del personale per assicurare la continuità nell'erogazione giornaliera dei servizi</u> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali indicati in ordine decrescente di importanza: <ul style="list-style-type: none"> • tempestività e flessibilità nei tempi di sostituzione del personale assente; • adeguatezza degli strumenti per il contenimento del turn-over 	Punti 4	
Sub-Criterio C4	<u>Piano della formazione triennale</u> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri di pari importanza: <ul style="list-style-type: none"> • coerenza dei temi in relazione al percorso di auto valutazione • numero medio di ore dedicate per ciascun addetto aggiuntive rispetto a quanto contenuto nell'art. 15 del Capitolato Speciale • rilevanza degli interventi formativi di sostegno al ruolo ricoperto dal personale neoassunto • rilevanza degli interventi formativi inerenti alle tematiche della disabilità e dell'inclusione 	Punti 6	
Sub-Criterio C5	<u>Struttura di supporto al servizio</u> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali di pari importanza: <ul style="list-style-type: none"> • individuazione di figure professionali qualificate a supporto delle attività educative (pedagogisti, psicologi, esperti culturali) • programmazione e definizione degli ambiti e dei tempi per lo svolgimento di dette attività di supporto in termini anche di quantificazione oraria per ciascun anno scolastico 	Punti 5	
D) MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI COLLATERALI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E SOMMINISTRAZIONE PASTI			
Sub-Criterio D1	<u>Compatibilità ambientale delle diverse procedure connesse all'appalto, con particolare riferimento al servizio di pulizia</u> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: <ul style="list-style-type: none"> • molteplicità e adeguatezza delle misure per ridurre l'impatto ambientale nello svolgimento dei servizi quali: utilizzo di prodotti usa e getta biodegradabili e compostabili; utilizzo di prodotti non 	Punti 4	

	alimentari a marchio Ecolabel o altra attestazione equivalente; svolgimento della raccolta differenziata e definizione di una specifica procedura; elaborazione di procedure per la riduzione degli sprechi di risorse naturali (energia e acqua).		
Sub-Criterio D2	<u>Compatibilità ambientale delle diverse procedure connesse all'appalto, con particolare riferimento al servizio di ristorazione</u> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali indicati in ordine decrescente di importanza: <ul style="list-style-type: none"> • tipologia e percentuale di utilizzo di prodotti da agricoltura biologica, • tipologia e percentuale di utilizzo di prodotti provenienti da terreni confiscati alla mafia, di prodotti provenienti dal mercato equo-solidale; • presenza di un sistema di rintracciabilità degli alimenti e di controllo dei fornitori che garantisca la prevalenza di prodotti locali e di stagione e loro percentuale di utilizzo 	Punti 4	
Sub-Criterio D3	<u>Articolazione e completezza del piano di autocontrollo igienico-sanitario</u>	Punti 2	
E) PROPOSTE DI SERVIZI AGGIUNTIVI Potranno essere offerte dall'operatore iniziative volte ad ampliare l'offerta sia sotto il profilo tipologico che di potenziamento temporale, per rispondere in modo differenziato ad esigenze specifiche delle famiglie utenti ed offrire opportunità aggregative rivolte alla comunità; dovranno essere indicate le eventuali tariffe proposte alle famiglie in merito ai servizi aggiuntivi offerti. (art. 25 Capitolato speciale d'appalto) In particolare saranno valutati in ordine decrescente di importanza: <ul style="list-style-type: none"> • la molteplicità di offerta di servizi aggiuntivi senza oneri per le famiglie • la pertinenza delle proposte rispetto alle caratteristiche dei servizi • la flessibilità delle proposte in funzione delle esigenze delle famiglie • a parità di servizio aggiuntivo proposto, dal punto di vista quali quantitativo, sarà valutato con maggior favore quello che comporterà minori oneri per le famiglie 			Punti 3
F) Offerta economica (Ribasso percentuale offerto che sarà applicato su tutti i prezzi unitari di cui al precedente art 3.4)			Punti 30
			TOTALE PUNTI
			Punti 100

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti. La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali secondo il procedimento sotto specificato. In particolare, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che consegue il punteggio più elevato, ottenuto con la seguente formula:

[13.1] $K_i = O_{\text{tecnica riparametrata}} \text{ concorrente } i\text{-esimo} + (F_i \times 30)$ dove:

- K_i è il punteggio totale attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo*;

- $O_{\text{tecnica riparametrata}}$ concorrente *i-esimo* è il punteggio riparametrato della valutazione attribuita al concorrente *i-esimo* in base alla formula **[13.3]** in relazione alla offerta tecnica di questo (con le valutazioni relative ai criteri A, B, C, D ed E peraltro già singolarmente riparametrati una prima volta a livello di criterio). Si precisa che la riparametrizzazione dei criteri (A, B, C, e D) sarà effettuata con riferimento al criterio e non ai singoli sub criteri.

Con riferimento alle offerte tecniche (relativamente ai criteri A, B, C, D ed E della tabella di cui sopra) si effettueranno quindi **due riparametrazioni**: una prima a livello di ciascuno dei cinque criteri di natura qualitativa ed una seconda riparametrazione (**come da formula 13.3**) con riferimento ai punteggi ottenuti nell'offerta tecnica nel suo insieme da ciascun concorrente (punteggio risultante dalla formula **13.2**).

In particolare si procederà assegnando ad ogni concorrente un primo **punteggio all'offerta tecnica** in base alla seguente formula:

[13.2]

$O_{\text{tecnica}} \text{ concorrente } i\text{-esimo} = (A_i \text{ riparam.} \times 25) + (B_i \text{ riparam.} \times 5) + (C_i \text{ riparam.} \times 27) + (D_i \text{ riparam.} \times 10) + (E_i \text{ riparam.} \times 3)$

I valori di $A_i \text{ riparam.}$, $B_i \text{ riparam.}$, $C_i \text{ riparam.}$, $D_i \text{ riparam.}$ e $E_i \text{ riparam.}$ sono determinati in base alle formule ed al procedimento in seguito esplicitati.

Successivamente si attribuiranno **70 punti** (che rappresentano il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica e cioè alla somma dei punteggi massimi ai quattro criteri A, B, C, D ed E indicati nella tabella di cui sopra) all'offerta che ha ottenuto – in base alla formula [13.2] - il valore di **O tecnica** più alto ed un punteggio proporzionale alle restanti offerte in base alla seguente formula:

$$\mathbf{[13.3] O\ tecnica\ riparametrata\ concorrente\ i-esimo = (O\ tecnica\ concorrente\ i-esimo / O\ tecnica\ massima) \times 70}$$

- **F** i è il punteggio attribuito **all'offerta economica** del concorrente *i-esimo* determinato in base alla formula in seguito specificata;

Offerta tecnica - Criteri di valutazione A) B) C) D) ed E)

Ai riparam. è il coefficiente riparametrato attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo* in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera **A)** della tabella di cui sopra, che può assumere un valore variabile da zero ad uno. Il coefficiente riparametrato **Ai riparam.** è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile, mentre è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. Le modalità di calcolo del coefficiente riparametrato **Ai** sono in seguito dettagliatamente specificate. Identico ragionamento e procedura si applicherà anche agli altri criteri di valutazione qualitativa (B, C e D)

Ei riparam è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo* con riferimento al criterio di valutazione di cui alla lettera **E)**; per la determinazione del valore da attribuire al coefficiente la commissione giudicatrice procederà come in seguito indicato.

F i è il coefficiente, compreso tra 0 ed 1, relativo all'elemento di valutazione **F "Offerta economica"** della tabella di cui sopra che sarà calcolato, in riferimento all'offerta economica del concorrente *i-esimo*, mediante la formula sotto indicata;

I fattori ponderali (pesi e sub-pesi) assegnati ad ogni criterio e sub-criterio di valutazione (la cui somma per l'insieme dei criteri di valutazione è pari a 100) sono stati riportati nella formula direttamente con il loro valore numerico assoluto;

Il coefficiente riparametrato **Ai riparam.** da attribuire all'offerta del concorrente *i-esimo* in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A) **"Linee guida per la redazione del progetto pedagogico relativo a nidi e spazio bimbi"** della tabella di cui sopra sarà così determinato:

a) in primo luogo ogni commissario esprimerà le proprie valutazioni attribuendo, con riferimento all'offerta del concorrente *i-esimo*, un **punteggio variabile tra zero ed uno** ai coefficienti **A1i, A2i, A3i, A4i, A5i**, e relativi, rispettivamente, ai sub-criteri di valutazione A1, A2, A3, A4, A5, indicati nella tabella di cui sopra. Si precisa che: i coefficienti saranno pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre saranno pari ad uno in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale;

b) in secondo luogo si effettuerà la **media dei punteggi** attribuiti ai coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in relazione a ciascuno dei sub-criteri di valutazione A1, A2, A3, A4, A5, e si procederà al calcolo del **punteggio provvisorio** assegnato all'offerta del concorrente *i-esimo*, con riferimento al criterio di valutazione di cui alla lettera A) "Linee guida per la redazione del progetto pedagogico relativo a nidi e spazio bimbi" nel suo complesso, mediante la seguente formula:

$$\mathbf{[13.4] Punteggio\ provvisorio\ concorrente\ i-esimo = (A1i\ medio \times 8 + A2i\ medio \times 4 + A3i\ medio \times 5 + A4i\ medio \times 4 + A5i\ medio \times 4)}$$

dove, appunto, **A1i medio, A2i medio, A3i medio, A4i medio, A5i medio**, sono le medie dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con riferimento a ciascun sub-criterio di valutazione; mentre i sub-pesi sono stati riportati nella formula direttamente con il loro valore numerico assoluto;

c) in terzo luogo i punteggi provvisori assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-criteri di valutazione A1, A2, A3, A4, A5, nei quali si suddivide il criterio di valutazione di cui alla lettera A) ottenuti secondo la formula di cui sopra, saranno riparametrati (**Ai riparam.**). La riparametrazione sarà effettuata secondo il procedimento di seguito specificato in base al quale si riporterà ad uno il coefficiente del concorrente che avrà offerto la prestazione massima - ottenendo quindi il maggior **Punteggio provvisorio** in base alla formula di cui sopra – e proporzionando poi ad esso i valori dei coefficienti riparametrati delle altre offerte, tramite la seguente formula:

$$\mathbf{Ai\ riparam. = (Punteggio\ provvisorio\ concorrente\ i-esimo) / (Punteggio\ provvisorio\ più\ elevato\ fra\ le\ offerte\ ammesse)}$$

Il valore così ottenuto sarà riportato nella formula **[13.2]** sopra indicata ai fini del calcolo del punteggio totale da attribuire all'offerta del concorrente *i-esimo*.

Non si procederà alla riparametrazione del coefficiente **Ai** da attribuire all'offerta del concorrente *i-esimo* in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A) in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

Si procederà in modo analogo relativamente al criterio di valutazione Bi riparam., Ci riparam e Di riparam

Il coefficiente riparametrato E_i *riparam.* da attribuire all'offerta del concorrente *i-esimo* in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera E) "**Proposte di servizi aggiuntivi**" della tabella di cui sopra sarà così determinato:

a) in primo luogo ogni commissario esprimerà le proprie valutazioni attribuendo, con riferimento all'offerta del concorrente *i-esimo*, un **punteggio variabile tra zero ed uno**. Si precisa che: i coefficienti saranno pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre saranno pari ad uno in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale;

b) in secondo luogo si effettuerà la **media dei punteggi attribuiti ai coefficienti**, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in relazione al criterio di valutazione E e si procederà al calcolo del **punteggio provvisorio** assegnato all'offerta del concorrente *i-esimo*, con riferimento al criterio di valutazione di cui alla lettera E) "Proposte di servizi aggiuntivi" nel suo complesso, mediante la seguente formula:

[13.4bis] $Punteggio\ provvisorio\ concorrente\ i-esimo = (E_i\ medio \times 3)$

dove, appunto, $E_i\ medio$, è la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con riferimento al criterio di valutazione; mentre il sub-peso è stato riportato nella formula direttamente con il suo valore numerico assoluto;

c) in terzo luogo i punteggi provvisori assegnati ad ogni concorrente in base al criterio di valutazione di cui alla lettera E) ottenuti secondo la formula di cui sopra, **saranno riparametrati ($E_i\ riparam.$)**. La riparametrazione sarà effettuata secondo il procedimento di seguito specificato in base al quale **si riporterà ad uno** il coefficiente del concorrente che avrà offerto la prestazione massima - ottenendo quindi il maggior *Punteggio provvisorio* in base alla formula di cui sopra - e proporzionando poi ad esso i valori dei coefficienti riparametrati delle altre offerte, tramite la seguente formula:

$E_i\ riparam. = (Punteggio\ provvisorio\ concorrente\ i-esimo) / (Punteggio\ provvisorio\ più\ elevato\ fra\ le\ offerte\ ammesse)$

Il valore così ottenuto sarà riportato nella formula **[13.2]** sopra indicata ai fini del calcolo del punteggio totale da attribuire all'offerta del concorrente *i-esimo*.

Non si procederà alla riparametrazione del coefficiente E_i da attribuire all'offerta del concorrente *i-esimo* in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera E) in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

Offerta economica - Criterio di valutazione F).

Il coefficiente F_i relativo all'elemento di valutazione F) "**Offerta economica**" (compreso tra zero ed uno) sarà determinato come segue:

$F_i = R_i / R_{max}$ dove:

R_i è il ribasso percentuale offerto dal concorrente *i-esimo*; R_{max} è il ribasso percentuale più elevato fra tutte le offerte ammesse; F_i rappresenta, appunto, il valore attribuito al coefficiente relativo all'elemento di valutazione F) "**Offerta economica**" con riferimento all'offerta economica del concorrente *i-esimo*;

I concorrenti dovranno formulare le proprie offerte economiche mediante la presentazione, e quindi l'offerta, di **un'unica percentuale di ribasso sui prezzi unitari posti a base di gara (prezzi riportati al precedente art.3.4.)** Sono ammesse solo offerte in ribasso (quindi con percentuali di ribasso maggiori di zero). Le offerte in aumento o alla pari **saranno escluse** dalla presente gara.

Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate con riferimento a tutti i criteri e sub-criteri valutazione si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto **a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica** ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice -

Sono in seguito dettagliatamente indicati i documenti che i concorrenti devono produrre ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice.

Si precisa che la stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare anche solo alcune delle proposte presentate dal concorrente. In questo caso l'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto del progetto posto a base di gara per la parte relativa alle proposte non accettate dalla stazione appaltante.

Si precisa che le eventuali maggiori quantità saranno contabilizzate solo se relative al progetto redatto dalla Stazione Appaltante e non per la parte necessaria ad adeguare il progetto alle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di offerta.

Si precisa, inoltre, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica, non comportano l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara. L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente

compensata con il prezzo contrattuale ed all'interno dei margini complessivi relativi al presente appalto che devono risultare, anche a tal fine, adeguati.

14. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. I concorrenti possono solo proporre, nell'ambito delle proprie offerte tecniche e sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime di capitolato e di tutte le altre condizioni del progetto posto a base di gara, miglioramenti ed integrazioni che saranno valutate secondo quanto illustrato al precedente articolo 13.

ART. 15 - CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. ed altre dichiarazioni che non comportano l'esclusione dalla gara.

Si puntualizza che, relativamente al presente disciplinare di gara, si configurano due fattispecie di cause di esclusione dalla gara:

- esclusione immediata, per la quale non è possibile attivare il soccorso istruttorio di cui al comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 (Sezione I);

- esclusione, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e del comma 1-ter dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 (Sezione II);

E' altresì richiesto al concorrente di produrre altre dichiarazioni che non comportano l'esclusione dalla gara (Sezione III).

Sezione I

Cause di esclusione immediata

15.1. Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso, ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione.

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:

- ✓ presenza di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
- ✓ mancanza dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara.
- ✓ mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 49, comma 8, d.lgs. cit. dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: <<In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.>>.
- ✓ partecipazione multipla di consorziati e raggruppati ai sensi:
 - dell'art. 36, comma 5 d.lgs. cit., per i consorzi stabili
 - dell'art. 37, comma 7 primo periodo d.lgs. cit. , per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
 - dell'art. 37, comma 7 secondo periodo d.lgs. cit., per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) codice.
- ✓ la mancata effettuazione del **sopralluogo obbligatorio (art 6.5 del presente disciplinare di gara) ;**
- ✓ Omesso rimedio alle **irregolarità essenziali** indicate al successivo paragrafo 15.3 **entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante.** Per omesso rimedio si intende sia la mancata risposta dell'operatore economico entro il termine perentorio di cui sopra, sia una risposta totalmente carente ed inadeguata a regolarizzare l'inadempimento essenziale.
- ✓ Nel caso in cui dalla risposta alla richiesta di soccorso istruttorio emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate al presente paragrafo, si procederà all'immediata esclusione del concorrente.
- ✓ **Rappresenta causa di immediata esclusione, la circostanza che dalla documentazione prodotta dall'operatore economico (compresa l'istanza di partecipazione) non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso ed, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.**
- ✓ **Rappresenta inoltre causa di immediata esclusione la circostanza che non venga dichiarata la volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento con contestuale indicazione dell'ausiliario, nel caso tramite esso si voglia soddisfare il possesso di uno o più requisiti di cui all'art 11.2. Quindi qualora dalla documentazione inserita nella busta A non emerga in modo univoco l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento con individuazione dell'impresa ausiliaria ed il concorrente non dichiari né posseda in proprio detti requisiti, trattandosi di carenza che afferisce al possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, non potrà procedersi a sanatoria.** Pertanto non potrà essere integrata, mediante soccorso istruttorio successivo al termine di presentazione dell'offerta, la dichiarazione relativa al ricorso dell'istituto dell'avvalimento con contestuale

indicazione dell'impresa ausiliaria per il soddisfacimento dei requisiti di cui il concorrente sia carente e di conseguenza non potrà essere successiva al suddetto termine di presentazione delle offerte l'individuazione dell'impresa ausiliaria.

15.2) Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Nel presente paragrafo 15.2) [suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il 15.2.a) ed il 15.2.b)] sono elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara. Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.- come nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte ed inoltre altre irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione dettagliatamente indicati nei due seguenti sottoparagrafi 15.2.a) e 15.2.b).

15.2.a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, di difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali delle offerte e di offerte plurime, condizionate od in aumento.

Incetezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara.

Mancata sottoscrizione dell'offerta economica

Il difetto di sottoscrizione dell'offerta - cui ci si riferisce nel presente punto come elemento non sanabile che implica l'immediata esclusione - riguarda la mancata sottoscrizione dell'offerta economica. Infatti, la mancata sottoscrizione dell'offerta economica - anche al fine di prevenire ed evitare comportamenti collusivi fra le imprese in graduatoria ed in particolare fra le prime della graduatoria stessa - non si ritiene suscettibile di soccorso istruttorio e comporta l'automatica ed immediata esclusione dalla presente gara. L'accertamento della mancata sottoscrizione dell'offerta economica, a differenza della mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara e dell'offerta tecnica, non può considerarsi sanabile tramite il soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in quanto, collocandosi in una fase finale della procedura di aggiudicazione nella quale sono pubblicamente noti: i soggetti partecipanti ed ammessi, le relative offerte e valutazioni conseguite nonché la graduatoria provvisoria, l'ammetterne la regolarizzazione (seppure con l'applicazione della sanzione pecuniaria) potrebbe consentire o favorire accordi collusivi e/o accentramenti dei centri decisionali volti ad alterare e/o orientare gli esiti di gara. Analogo ragionamento vale nell'ipotesi in cui l'offerta economica sia firmata da un procuratore senza che sia allegata la relativa procura né la stessa sia rinvenibile nella documentazione acquisita alla gara nelle sedute precedenti quella di apertura delle buste "C".

In caso di R.T.I. costituendo è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento, pena l'immediata esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio.

Carenze sostanziali del contenuto delle offerte economiche e/o tecniche

Saranno inoltre considerate come carenze sostanziali e non sanabili del contenuto delle offerte tecniche od economiche tutte quelle mancanze di parti fondamentali, espressamente richieste a pena di esclusione nel disciplinare di gara, dell'offerta tecnica od offerta economica la cui eventuale integrazione e/o regolarizzazione comporterebbe una vera e propria modificazione/integrazione dei profili sostanziali dell'offerta stessa con palese violazione, fra gli altri, del principio di immutabilità delle offerte e/o proposte contrattuali formulate.

Offerte condizionate, plurime ed in aumento

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate. L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione. Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 11, comma 6 del Codice di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti. E', inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione così come stabilito dall'art. 82,

comma 1, del Codice. Detto divieto – come anche sostenuto dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi-Tipo al punto 4 della Parte II - deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

15.2.b) Non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda/istanza di partecipazione (detto di seguito anche "Plico principale") o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte

Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

- mancata sigillatura del plico principale e/o della busta interna contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e richiuse successive. Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;
- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura;
- plico principale pervenuto fuori termine oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione, che sarà debitamente motivata, del concorrente.

Al contrario, non costituiscono cause legittime di esclusione, *inter alia*:

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;
- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa – o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica – o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009). Risultano improntati a tale principio gli articoli 120 e 283 del Regolamento.

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. Tra le varie ipotesi che realizzano il difetto di separazione predetto si annoverano, a mero titolo esemplificativo: la mancata separazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica all'interno del plico, come prescritto dal bando/disciplinare; l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica.

Sezione II

Cause di esclusione che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del d.lgs 163/2006 e del comma 1-ter dell'art. 46 dello stesso d.lgs. 163/2006.

15.3. Elementi e dichiarazioni che configurano, relativamente alla presente procedura, irregolarità essenziali (che determinano la comminazione della sanzione pecuniarie e sono sanabili con il soccorso istruttorio)

Nel presente paragrafo **15.3)** sono elencati in modo tassativo tutti gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, da considerarsi **essenziali** ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 comma 2-*bis* e dall'art. 46, comma 1-*ter*; del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dell'applicazione, nei confronti del concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura **dell'uno per mille dell'importo stimato dell'appalto**. La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificare come irregolarità essenziale nel presente paragrafo 15.3.

Il mancato pagamento della sanzione conseguente ad una o più irregolarità essenziali stabile nel presente paragrafo 15.3 non comporterà l'esclusione della presente gara.

La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio e/o valutazione, richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria direttamente all'operatore economico, oppure escutere l'importo della sanzione dalla cauzione provvisoria oppure tramite altre forme di recupero del credito previste dall'ordinamento oppure, nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario, trattenerlo dal primo pagamento utile.

Nel caso in cui la sanzione in argomento sia incamerata tramite escussione della cauzione provvisoria sarà onere del concorrente procedere all'integrazione della cauzione stessa per la ricostituzione dell'importo di cui al successivo art 16 punto 4).

Si considerano irregolarità essenziali:

- la **mancanza della dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.** riferita in via generale a tutti i requisiti previsti dalla suddetta norma e non all'indicazione analitica e puntuale di ogni singola situazione ostativa ivi contemplata (per esempio non sarà considerata irregolarità essenziale la mancata indicazione dei nominativi e generalità dei soggetti muniti di poteri negoziali e/o di legale rappresentanza dell'operatore, ecc.).

Si precisa che - relativamente alla presente procedura ed in accoglimento al principio di semplificazione affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza plenaria del 30 luglio 2014, n. 16 - si riterrà sufficiente ai fini delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, un'unica e sintetica dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. così come presentata alle **lettere b) e c) del modello Allegato 1)**, senza necessità di specificazione delle singole cause ostative di partecipazione alla gara e senza necessità dell'indicazione nominativa dei legali rappresentanti, direttori tecnici e degli altri soggetti (persone fisiche) di cui al citato art. 38, lettera c).

Si precisa che **per quanto riguarda l'indicazione delle condanne penali riportate**, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, richieste nel primo periodo del comma 2 dell'art 38 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, del citato articolo 38, l'eventuale omissione non costituisce irregolarità essenziale solo in caso di reati palesemente irrilevanti e non pertinenti con l'attività professionale o la moralità professionale degli offerenti.

- la **mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzative**

-con riferimento al comma 1 della **lettera m-quater) dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006** la mancata dichiarazione che l'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla procedura di gara, ovvero la dichiarazione che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, indicando la ragione sociale del concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo ed allegando, al contempo, ogni documento utile a dimostrare che detta situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Nel caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese (di cui alle lettere d), e), e-bis), ed f) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):

- la mancanza della dichiarazione con la quale si specifica chiaramente che tipo di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE si intende costituire o si è già costituito (*orizzontale, verticale* oppure *misto*) o di che tipo di rete di impresa si tratti. Invece, come prescritto al precedente art. 15.1, costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione – nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituito o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;

-in caso di raggruppamenti è necessaria *l'indicazione delle quote di prestazioni assunte da ciascun soggetto*, ancorché le stesse possano essere successivamente modificate. In ogni caso le quote di esecuzione non sono legate alle "quote" di requisiti richieste a ciascun soggetto in quanto queste ultime devono solo ed unicamente rispettare le quote minime stabilite nel disciplinare di gara per ciascun requisito di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnica-professionale.

Nel caso di RTI e/o consorzi ordinari di concorrenti e/o GEIE e/o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete (di cui alle lettere d), e), e-bis), ed f) dell'art. 34 del d.lgs. 163/2006, **costituendi**, l'omissione:

- dell'espressione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione, si costituirà il raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti;

- della dichiarazione di impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) o c), del D.Lgs. 163/2006:

- la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione sintetica da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La presente ipotesi non si configura in caso di consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 che dichiarano di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dell'appalto direttamente in proprio (art 94 comma 1 del DPR 207/2010 così come richiamato dall'art 277 del medesimo DPR).

In caso di avvalimento:

- la mancanza del contratto di avvalimento
- la mancanza delle dichiarazioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), g) dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006;

- la mancanza o incompletezza delle dichiarazioni relative al subappalto quando necessarie ed indispensabili per configurare la qualificazione dell'operatore (subappalto necessario). A titolo esemplificativo: nel caso in esame avendo l'appalto oggetto con prestazioni principali e secondarie qualora l'operatore non abbia tutte le necessarie qualificazioni richieste dal precedente art. 11.2 queste dichiarazioni riguardano l'indicazione della volontà di subappaltare le prestazioni per le quali l'operatore economico, non possedendo i requisiti richiesti dal presente bando, subappalterà a terzi in caso di aggiudicazione.

- la **mancanza delle dichiarazioni c.d. precontrattuali** di accettazione delle condizioni di capitolato ecc...

- la mancanza della **cauzione provvisoria** oppure la cauzione provvisoria prestata ma con carenza e/o irregolarità identificate al successivo art 16 come cause di esclusione dalla gara.

- la mancata presentazione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE, qualora ne ricorra il caso.

In caso di partecipazione sotto forma di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, la mancata produzione del **contratto di rete** e le relative dichiarazioni richieste dal presente bando di gara.

- la mancanza della **ricevuta di pagamento all'ANAC** del contributo/tassa di partecipazione alla gara;

- **la mancanza del documento di identità** del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta A).

- **la mancanza della procura** nel caso in cui l'istanza di partecipazione alla gara o le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 1) e 2) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A" o l'offerta tecnica siano firmate da parte di un procuratore del legale rappresentante;

- **la mancanza della sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara (in seguito per brevità "istanza") e dell'offerta tecnica oppure la sottoscrizione con modalità non conformi a quanto di seguito specificato.**

Infatti relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione dell'istanza e dell'offerta tecnica da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente – deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione dell'istanza e dell'offerta tecnica è lo strumento mediante il quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Detta sottoscrizione ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa (cfr. AVCP, parere n. 225 del 16 dicembre 2010; parere n. 78 del 30 luglio 2009).

Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirle ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nell'istanza di partecipazione e dell'offerta tecnica, configurando la fattispecie dell'irregolarità essenziale. Per quanto riguarda, invece, la mancata sottoscrizione dell'offerta economica si rinvia a quanto prescritto al precedente articolo 15.2.a.

In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta in originale, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità dell'istanza/offerta di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce all'istanza o all'offerta tecnica, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce

l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale l'istanza/offerta stessa è contenuta, atteso che tale eventuale incumbente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'istanza o dell'offerta tecnica, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è, di norma, già richiesta all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa.

Per quanto riguarda, invece, la mancata sottoscrizione dell'offerta economica si rinvia a quanto prescritto al precedente articolo 15.2.a).

Si precisa che la mancanza dei dati che la stazione appaltante dovrà acquisire tramite le dichiarazioni o gli elementi essenziali richiesti nel presente articolo 15.3, sarà considerata "irregolarità essenziale", fatto salvo il caso in cui tali dati possano essere acquisiti tramite altra documentazione presentata in sede di gara

Sezione III

Altre Dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale

15.4. Altre dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale

Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei documenti di gara della presente procedura di affidamento non specificamente elencate nei precedenti paragrafi 15.1, 15.2.a), 15.2.b) e 15.3, saranno considerate come "irregolarità non essenziali" che non comportano la comminazione della sanzione pecuniaria. Resta fermo, in determinati casi di volta in volta chiariti in specifici punti dei documenti di gara, l'obbligo degli operatori economici di regolarizzare tutte quelle mancanze, incompletezze o irregolarità che sebbene non siano state qualificate come "essenziali" sono tuttavia sottese alla tutela di specifici interessi della stazione appaltante come tali qualificabili come interessi pubblici.

In particolare la mancanza delle seguenti dichiarazioni/elementi non comporterà l'esclusione dalla gara:

- dichiarazione relativa all'iscrizione nel registro Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato con indicazione di tutti i dati specificatamente richiesti alla lettera o) dell'art. 16 del presente disciplinare di gara;
- (*solo per le cooperative*) la dichiarazione di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative;
- dichiarazione dei mezzi che il Comune di Ravenna utilizzerà per le comunicazioni d'ufficio;
- dichiarazione relativa alla autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara;
- l'eventuale dichiarazione che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art 75 comma 3 del Dlgs 163/2006, regolarmente iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs 385/1993 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 115/2004;
- nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dell'agevolazione prevista dall'art 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006 relativa alla riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria, la dichiarazione di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale;
- allegazione del documento PASS_{OE} oppure PASS_{OE} presentato ma irregolare ai sensi dell'art 2 comma 3.2 della delibera 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC). La presentazione di un PASS_{OE} non conforme o l'omessa presentazione del PASS_{OE} comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare e presentare il PASS_{OE} entro il termine non inferiore a 10 gg dalla specifica richiesta della Stazione Appaltante. Nel caso in cui l'operatore economico non regolarizzi o non presenti il PASS_{OE} lo stesso sarà escluso.
- la dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale ex art 87 comma 4 del D.Lgs 163/2006.

Trattandosi di servizio di cui all'Allegato II B del D.lgs 163/2006 si ritiene, alla luce della recente giurisprudenza (tra le altre Consiglio di Stato Sez. III 21.01.2014 n. 280) di non considerare per la procedura in oggetto vincolanti le disposizioni degli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e conseguentemente di non richiedere a pena di esclusione l'indicazione da parte del concorrente in sede di offerta dell'importo degli oneri economici relativi alla sicurezza aziendale, né ricondurre tale mancanza ad una delle ipotesi di irregolarità essenziali.

Si è ritenuto pertanto di consentire l'indicazione di detti oneri in sede di offerta, predisponendo allo scopo apposita frase nell'Allegato 4, pur non considerando la compilazione della stessa quale elemento essenziale alla partecipazione alla gara.

Si precisa che il concorrente che non abbia indicato detti costi per la sicurezza aziendale in sede di offerta, dovrà specificarli successivamente, a richiesta della Stazione appaltante, in sede di procedura di verifica di congruità dell'offerta stessa, come

espressamente indicato nel documento "Criteri per la redazione delle eventuali giustificazioni di cui all'art 87 comma 2 del D.lgs 163/2006"

15 BIS - ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI:

- a) le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta;
- b) la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Ravenna, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
- c) si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta, sempre che la stessa sia validamente presentata ed ammissibile e che, inoltre, sia ritenuta congrua e conveniente. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, dovranno essere espressi in Euro;
- e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- f) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 nonché la/le polizza assicurativa di cui all'articolo 17.1 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art.8 bis dello schema di contratto. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del contratto. L'impresa che stipula il contratto, con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di: - Responsabilità Civile verso Terzi per danni arrecati a terzi (tra i quali dovrà essere ricompreso anche il Comune di Ravenna); - Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro; - Polizza infortuni sofferti dai minori iscritti o frequentanti i servizi oggetto dell'appalto; - Assicurazione incendio e garanzie accessorie per gli edifici di proprietà comunale utilizzati per il servizio in oggetto.

Con riferimento a tutte le suddette cauzioni e polizze assicurative, l'aggiudicatario è obbligato a produrre - qualora la stazione appaltante lo richieda - apposite dichiarazioni dalle quali emergano oltre all'identità e alla qualifica del soggetto firmatario della cauzione o polizza, anche i poteri in forza dei quali lo stesso è legittimato ad emettere fideiussioni o polizze assicurative corrispondenti, per tipologia ed importo, a quelle richieste;

g) i contratti fideiussori ed assicurativi di cui agli articoli 75, 113, 129 e 111 del D.Lgs. 163/2006 richiesti nel presente bando di gara devono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, integrati, coerentemente alle previsioni dell'art. 75, comma 4 e dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. D.Lgs. 163/2006;

h) i corrispettivi di contratto saranno liquidati come da art 23 del Capitolato Speciale d'Appalto;

i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

j) ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si stabilisce che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano la fattura quietanzata del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento;

k) la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006;

(Comunicazioni e scambi di informazioni tra stazione appaltanti e operatori economici)

l) ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 si precisa che **il mezzo di comunicazione scelto dal Comune di Ravenna per le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto è costituito dal fax**. La stazione appaltante si riserva anche di inoltrare le comunicazioni per via elettronica, tramite posta oppure mediante combinazione di tali mezzi.

Qualora il concorrente non autorizzi espressamente la stazione appaltante all'utilizzo del **fax** come mezzo per le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovrà indicare nella domanda di partecipazione alla presente gara il proprio **indirizzo di posta elettronica certificata**. Qualora il concorrente non disponga nemmeno di posta elettronica certificata dovrà indicare il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all'art. 79, commi 5 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. da parte della stazione appaltante e **il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica** ai quali la stazione appaltante dovrà dare contestuale notizia, ai sensi e per effetto dell'art. 79, comma 5-*bis*, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'avvenuto invio a mezzo posta delle comunicazioni stesse.

Eventuali **modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione**, dovranno essere tempestivamente segnalate via fax o con raccomandata A/R o via PEC; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, **la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati**.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

(Disciplina dell'accesso agli atti)

m) si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A".

Relativamente *alle offerte tecniche* contenute nelle buste "B", si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-*quater*, dello stesso art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al concorrente è richiesto di indicare precisamente, nell'ambito della propria offerta tecnica inclusa nella busta "B", le eventuali parti che costituiscono **segreti tecnici o commerciali**, fornendone adeguata motivazione o comprova.

Si precisa che - in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata motivazione, delle eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali - la stazione appaltante consentirà l'accesso a tutta la documentazione (compresa quindi anche l'offerta tecnica) prodotta dai concorrenti in sede di offerta. Non saranno prese in considerazioni generiche ed immotivate dichiarazioni di opposizione all'accesso della propria offerta tecnica e, pertanto, in assenza di una specifica individuazione delle parti dell'offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali unitamente ad esauriva motivazione, la stazione appaltante concederà l'accesso a tutta la documentazione prodotta.

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali")

n) si informano i concorrenti che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Ravenna, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna nella persona della d.ssa Laura Rossi. Il responsabile del trattamento è la d.ssa Laura Rossi.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

I plichi esterni contenenti l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire integri entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui, rispettivamente, agli articoli **6.1.** e **6.2.** del presente **disciplinare di gara**.

Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme, compreso la consegna a mano, nel rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni.

La consegna dei plichi *a mano* o *tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere)* dovrà essere effettuata esclusivamente, **pena l'esclusione dalla gara**, presso l'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale (compresa la Reception della Residenza comunale che essendo un servizio externalizzato non è retto da pubblici dipendenti) l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti.

Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta *a mano* o *tramite agenzia di recapito autorizzata* presso un ufficio comunale diverso dall'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara.

Si precisa che, quale che sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (Servizio postale, Agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano) del giorno e ora di recapito dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dell'Ufficio Archivio Protocollo.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. Quindi, il recapito tempestivo dei plichi rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi esterni devono essere non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e **idoneamente sigillati** e devono recare all'esterno - oltre alle informazioni relative all'**operatore economico concorrente** (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni), le indicazioni relative all'**oggetto della gara**.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i **nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti**, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

I plichi devono contenere al loro interno **tre buste**, a loro volta sigillate con ceralacca (o con altre forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione) e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente "**A - Documentazione**", "**B - Offerta tecnica**" e "**C - Offerta economica**".

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti e dichiarazioni:

1) istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - da redigersi preferibilmente in conformità al modulo **Allegato 1) - con cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando per la partecipazione alla gara e si forniscono le altre informazioni e/o elementi richiesti come in seguito specificati.**

Sezione I - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

a) L'istanza di partecipazione alla presente gara **deve contenere l'indicazione** della forma/modalità di partecipazione alla gara stessa da parte del concorrente (ovvero specificando se trattasi di impresa singola, raggruppamento temporaneo e quindi mandante o mandataria, consorzio ordinario di concorrenti, ecc.), delle generalità dell'impresa e della qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore, ecc.) dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive.

I soggetti ai quali possono essere affidati contratti pubblici sono indicati all'art 34 del D.Lgs 163/2006.

Sezione II - DICHIARAZIONI CHE CONFIGURANO IRREGOLARITÀ ESSENZIALI (CHE DETERMINANO LA COMMINANZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA E SONO SANABILI CON IL SOCCORSO ISTRUTTORIO, AI SENSI DELL'ART 38 COMMA 2 BIS E DEL COMMA 1 TER DELL'ART 46 DELLO STESSO D.LGS 163/2006)

In merito alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, in accoglimento di quanto statuito dal Consiglio di stato – Adunanza plenaria 30.7.2014 n. 16, si puntualizza che:

- le dichiarazioni sostitutive relative all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art.38 d.lgs. cit. possono essere legittimamente riferite in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;
- la dichiarazione sostitutive relativa all'insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 38 d.lgs. n.163 del 2006 possono anche non contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;
- una dichiarazione sostituitiva confezionata come sopra sarà considerata sufficiente e non necessiterà integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 sono quelle relative alle successive lettere b), c), c1, d) del presente art. 16 del bando di gara.

Dichiarazioni sostitutive: sottoscrizione e produzione di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

L'istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive di cui al **punto 1)** – Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive del concorrente- ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 – da redigersi preferibilmente in conformità al modulo **Allegato 1)** e di cui al **punto 2)** dichiarazioni sostitutive del consorziato ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - da redigersi preferibilmente in conformità al modulo allegato **Allegato 2)**, dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A", nonché, se presente, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria in conformità al modulo **Allegato 3)** e di cui al **punto 6)** dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A" **devono essere debitamente sottoscritti e ad essi va allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore** che comprova le generalità del dichiarante e la riferibilità della dichiarazione stessa al soggetto dichiarante.

Si precisa che qualora una stessa persona fisica produca più di una dichiarazione sostitutiva a propria firma (di certificati e/o di atti di notorietà), è sufficiente che produca anche una sola copia del proprio documento di identità.

L'istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono contenere quanto in seguito specificato.

Requisiti generali

b) la dichiarazione con la quale il concorrente attesta che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere **a), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis)**, del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui il concorrente, si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dovrà dichiarare di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un

raggruppamento di imprese ed allegare la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del D.lgs. 163/2006.

c) la dichiarazione che **nei propri confronti** ed **anche** a carico dei **seguenti soggetti in carica**: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, in caso di società in accomandita semplice, ed - in caso di società di capitali o consorzi - amministratore/i munito/i di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica e socio persona fisica di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, - entrambi i soci (persone fisiche), in caso di società di capitali con due soli soci, ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale e procuratori con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente, non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere **b), c) ed m-ter)** del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

-la dichiarazione che a carico dei soggetti con le qualifiche di cui al punto precedente, **cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara, **non sussistono le cause di esclusione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.**

Nel caso di acquisto di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, il concorrente dovrà dichiarare che a carico **degli amministratori e dei direttori tecnici** che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, **non sussistono le cause di esclusione di cui alla lett. c) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.**

Il concorrente dovrà indicare, ai sensi e per effetto dell'art. 38, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, a carico dei soggetti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'art. 38 del d.lgs. citato, compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

In particolare dovranno essere indicati: le generalità del soggetto condannato (nome, cognome, codice fiscale), la qualifica ricoperta, se lo stesso soggetto è in carica o è cessato dalla carica (e se cessato la data di cessazione dalla stessa), il provvedimento giudiziale (data, estremi, organo giudicante relativamente alle condanne penali riportate con evidenziazione delle specifiche fattispecie di reato commesse, compresa l'indicazione di eventuali recidive e/o aggravanti e degli articoli del codice penale e/o delle altre norme relative ai reati commessi).

Non è richiesta l'indicazione analitica delle eventuali condanne penali riportate e di quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, nei confronti dei soggetti che hanno rivestito le cariche di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. citato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Nel caso in cui il concorrente non produca le dichiarazioni previste al presente punto c), le medesime dichiarazioni devono essere rese personalmente, da ciascuno dei soggetti, persone fisiche, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara di: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente, così come ribadito al punto VII delle "Precisazioni" , di seguito riportate.

"Precisazioni"

I- Ai fini del comma 1, lett. c) dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

II- Nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati non compaiono tutte le condanne subite (art. 24 D.P.R. 14.11.2002 n. 313) e in particolare, non compaiono, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione ai sensi dell'articolo 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda. Conseguentemente, la produzione in sede di gara, del **certificato del casellario giudiziale**, stante la sopra esposta intrinseca incompletezza, non potrà surrogare l'obbligo di rendere le dichiarazioni di cui ai punti c) e c1) che, pertanto, dovranno comunque essere prodotte.

III- In caso di **cessione d'azienda o ramo di azienda, oppure di incorporazione o fusione societaria**, antecedente la partecipazione alla gara, ove la società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, partecipi come concorrente al presente appalto, l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, deve sussistere, **a pena l'esclusione**, anche in riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso l'azienda cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

E' comunque dato al cessionario (concorrente alla presente gara), incorporante o risultante dalla fusione, comprovare l'esistenza nel caso concreto, di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici operanti presso l'azienda o il ramo di azienda ceduto, oppure operanti presso la società incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

IV- Nel caso di società di capitali con socio unico persona fisica e in caso di società di capitali o consorzi con tre soci, riguardo all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nei confronti dei **soci persone fisiche** delle società di capitali, si recepiscono le interpretazioni fornite al riguardo dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con la **Determinazione n. 1 del 16 maggio 2012**, in base alla quale l'accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) **va circoscritto esclusivamente al socio di maggioranza "persona fisica"** anche nell'ipotesi di società di capitali con meno di quattro soci. La locuzione "socio di maggioranza" va interpretata nel senso di effettuare i controlli di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) nei confronti del soggetto che detiene il controllo della società di capitali o consorzio. Si precisa che nel caso di società di capitali con **due soli soci persone fisiche**, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci (cfr. Parere AVCP del 4 aprile 2012, n. 58 e sentenza Consiglio di Stato 30/08/2012, n. 4654). Nel caso di società di capitali con tre soci, socio obbligato alla dichiarazione è il socio al 50%, poiché in posizione determinante (sent. Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria - del 6 novembre 2013, n. 24). Quindi in caso di società di capitali con meno di quattro soci nelle quali il socio di maggioranza sia una società, non sono richieste le dichiarazioni relative alla inesistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti degli amministratori muniti di rappresentanza e dei direttori tecnici della stessa.

V- Per quanto riguarda i soggetti di cui all'art. 38 del comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 **cessati dalle cariche** nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano **irreperibili o non disponibili**, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, "per quanto a propria conoscenza" che a loro carico, non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alla stazione appaltante di effettuare le verifiche necessarie.

VI- Si precisa che, nel caso in cui vi siano soggetti cessati dalle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che abbiano commesso gravi reati che incidono sulla moralità professionale, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere esplicitati i reati stessi commessi dal/i soggetto/i cessato/i dalla carica e **l'impresa dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.**

VII - Dichiarazioni personali relative all'art. 38 comma 1, lett. b), c) ed m-ter).

Nel caso in cui il concorrente non produca le dichiarazioni previste al precedente punto **c)**, le medesime dichiarazioni devono essere rese **personalmente**, da ciascuno dei soggetti, persone fisiche, **in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara**: *titolare o direttore tecnico* se si tratta di impresa individuale; *socio o direttore tecnico* se si tratta di società in nome collettivo; *socio accomandatario e direttore tecnico* in caso di società in accomandita semplice; *amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica)* in caso di società con meno di quattro soci, *entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale*, in caso di società di capitali o consorzi; *procuratore con poteri di rappresentanza* dell'operatore economico concorrente.

In tal caso i soggetti in carica dovranno dichiarare che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, **lettere b), c) ed m-ter)** del D.Lgs. 163/2006, mentre i soggetti cessati dalla carica dovranno dichiarare che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, **lettere c)** del D.Lgs. 163/2006; unitamente a tali dichiarazioni dovranno essere indicati, da tutti i predetti soggetti - in carica e/o cessati dalla carica - gli eventuali **reati penali a proprio carico ed il concorrente dovrà altresì allegare all'interno della busta A) Documentazione Amministrativa - l'elenco dei soggetti che all'interno della propria società/impresa rivestono e/o hanno rivestito le cariche predette.** [punto **10.)** dei documenti contenuti nella busta A]

Nel caso di cessione d'azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e' altresì ammesso, a scelta del concorrente e/o consorziato in alternativa alla dichiarazione resa dal legale rappresentante firmatario del modello Allegato 1) e/o dell'Allegato 2), che l'amministratore/gli amministratori e il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno operato presso l'azienda o il ramo di azienda cedente, la società incorporata o le società fuse, oppure che sono cessati nel predetto periodo, dichiarino/no personalmente (e quindi ciascuno con riferimento a se stesso) che nei propri/loro confronti non sussista/ano le cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 38, comma 1, **lettera c)** del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

c1) Con riferimento al comma 1 della lettera **m-quater)** dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, la dichiarazione di: -) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure -) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipante alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art 2359 del codice civile e di aver

formulato l'offerta autonomamente; oppure -) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

d) dovrà inoltre dichiarare inoltre che:

- ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti di pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio, prestato per le pubbliche amministrazioni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA stesse nei propri confronti;
- non sussistono altre cause di esclusione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi della vigente normativa;
- non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2001 e s.m.i. e che non è stata emessa una informazione antimafia interdittiva in corso di validità al momento di presentazione dell'offerta.
- ai sensi dell'art. 32 -quater del Codice penale, non sussistono le cause delle fattispecie di cui agli articoli 316 bis, 316-ter, [317](#), [318](#), [319](#), [319 bis](#), 319 quater, [320](#), [321](#), [322](#), [322-bis](#), [353](#), [355](#), [356](#), [416](#), 416-bis, [437](#), [501](#), [501-bis](#), 640, n. 1) del secondo comma, 640 bis e 644 del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, che comportano l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(solo nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall'Italia)

-dichiarazione di possedere, ai sensi e per effetto dell'art. 47 del D.Lgs. 163/2006, i requisiti d'ordine generale e speciale necessari per la partecipazione alla presente gara;

e) Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica e professionale, certificazione a garanzia della qualità richiesti per l'esecuzione dei servizi

- **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui si dichiara:

e1) di essere iscritto nel registro Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente; oppure per i concorrenti di altro Stato membro, di essere iscritti in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. 163/2006)

e2) art 11.2 disciplinare di gara lett c) Fatturato in servizi analoghi alla prestazione principale – servizio educativo

di avere complessivamente realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, oppure alternativamente negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello relativo al momento di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), oppure alternativamente negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), un **fatturato in servizi analoghi a quelli oggetto della prestazione principale del presente appalto** e quindi per uno o più servizi di gestione servizi nido o comunque gestione servizi educativi 0-3 anni. **non inferiore ad Euro 7.000.000,00= (IVA esclusa).**

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale requisito deve essere dichiarato e posseduto nella misura minima del 60% dalla capogruppo.

e3) art 11.2 disciplinare di gara lett c1) Fatturato in servizi analoghi alla prestazione secondaria - servizio di ristorazione

di avere complessivamente realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, oppure alternativamente negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello relativo al momento di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), oppure alternativamente negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), un **fatturato in servizi analoghi a quelli oggetto della prestazione secondaria del presente appalto** e quindi per uno o più servizi di preparazione pasti nel settore della ristorazione collettiva **non inferiore ad Euro 800.000,00= (IVA esclusa).**

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale requisito deve essere dichiarato e posseduto come segue:

- in caso di r.t. *Orizzontale* nella misura minima del 60% dalla capogruppo
- in caso di r.t. *Verticale* dalla mandante che assume la prestazione secondaria
- in caso di r.t. *misto* (qualora più imprese si riuniscano in raggruppamento orizzontale per assumere la prestazione secondaria) nella misura minima del 60% da una sola delle imprese riunite, che eseguirà la prestazione secondaria in misura maggioritaria.

e4) art 11.2 disciplinare di gara lett d punto 1) Gestione Servizi analoghi alla prestazione principale

di avere realizzato negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), i servizi riepilogati in apposita tabella, attestando che gli stessi risultano analoghi a quelli oggetto della prestazione principale del presente appalto. Dovranno essere indicati oggetto, committente, periodo di esecuzione e numero di bambini cui

il servizio è stato rivolto. Dovrà emergere la **gestione contemporanea di servizio di nido** (bambini 0-3 anni) anche non necessariamente nell'ambito di una medesima commessa, **per almeno due anni scolastici consecutivi rivolto ad un numero di bambini non inferiore a 100 per ciascun anno scolastico**

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale dichiarazione deve essere resa dall'impresa capogruppo in quanto **detto requisito non è frazionabile** e deve essere posseduto per intero dalla capogruppo.

e5) art 11.2 disciplinare di gara lett d punto 2) *Gestione Servizi analoghi alla prestazione secondaria*

di avere realizzato negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), i servizi riepilogati in apposita tabella, attestando che gli stessi risultano analoghi a quelli oggetto della prestazione secondaria del presente appalto. Dovranno essere indicati oggetto, committente, periodo di esecuzione e numero medio di pasti giornalieri. Dovrà emergere la **gestione contemporanea** anche non necessariamente nell'ambito di una medesima commessa, **per almeno 10 mesi consecutivi di fornitura di pasti nell'ambito della ristorazione collettiva per un numero medio di pasti non inferiore a 100 al giorno**.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale dichiarazione deve essere resa da un unico operatore economico, in quanto **detto requisito non è frazionabile**, ed in particolare:

- in caso di r.t. *orizzontale* dalla capogruppo
- in caso di r.t. *verticale* dalla mandante che assume la prestazione secondaria
- in caso di r.t. *misto* (qualora più imprese si riuniscano in raggruppamento orizzontale per assumere la prestazione secondaria) da una sola delle imprese riunite, che eseguirà la prestazione secondaria in misura maggioritaria.

e6) art 11.2 disciplinare di gara lett e) *certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008*

di essere in possesso della **certificazione rilasciata in base alle norme ISO 9001: 2008**, da organismi accreditati, in almeno un settore affine a quello oggetto della prestazione principale dell'appalto. *(N.B.: la stazione appaltante riconosce i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Si ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici)*

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi e la certificazione posseduta da ciascuno di essi deve essere afferente ad un settore affine alla prestazione principale e/o secondaria, a seconda della tipologia del raggruppamento temporaneo, con riferimento alla parte di servizio che sarà svolta in caso di aggiudicazione

eE) Dichiarazione eventuale, da rendersi solo qualora il concorrente intenda qualificarsi in relazione ai requisiti di cui all'art 11.2 del presente disciplinare mediante procedura di avalimento ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006:

dichiarazione di fare ricorso all'istituto dell'avalimento, ai sensi dell'art 49 del Dlgs 163/2006, indicando la denominazione sociale dell'impresa ausiliaria

all'istanza di partecipazione alla gara dovrà essere conseguentemente allegata la documentazione prescritta dal richiamato art 49 comma 2 del D.Lgs 163/2006.

L'impresa ausiliaria dovrà presentare domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 così come indicato nel **modello Allegato 3** e utilizzando preferibilmente lo stesso modello Allegato 3.

NB: In caso di consorzi, raggruppamenti, GEIE o reti di imprese, scegliere obbligatoriamente una fra le seguenti dichiarazioni che vanno dalla lettera f) alla lettera l). Tali dichiarazioni sono alternative tra loro, pertanto il concorrente dovrà optare solo per quella di propria pertinenza, compilando tutti i campi richiesti. La mancata apposizione di un segno grafico a fianco della dichiarazione pertinente comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio e la conseguente comminazione della sanzione pecuniaria.

f) (solo nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento al divieto posto dall'art. 36, comma 5, primo periodo, e dall'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006)

con riferimento al divieto posto dall'art. 36, comma 5, primo periodo, e dall'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, i consorzi stabili, i consorzi di cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi di imprese artigiane, **devono dichiarare e indicare per quali consorziati concorrono alla presente gara**, precisando, per ciascuno di essi, denominazione e sede legale (relativamente a questi consorziati è fatto obbligo di produrre apposite dichiarazioni sostitutive - utilizzando preferibilmente il **modulo Allegato 2** - con i quali si attesta il possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare d'appalto richiesti dal presente bando) oppure in alternativa - i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 163/2006 - devono dichiarare che intendono eseguire in proprio le prestazioni di cui trattasi;

g) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese di cui alla lettera d) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006):

- la dichiarazione attestante il tipo di raggruppamento temporaneo di concorrenti è **già costituito** mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al mandatario **oppure se è da costituire** ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente ai soggetti da indicarsi nell'istanza di partecipazione alla

gara e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti e che ci si uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;

-il tipo di raggruppamento che si intende costituire (*verticale, orizzontale* oppure *misto*) e la quota di servizi assunta da ciascun operatore del costituendo raggruppamento (cioè le prestazioni oggetto del presente appalto- che in caso di aggiudicazione - saranno eseguite da ciascun operatore economico del raggruppamento stesso)

h) (in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lettera e) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006)

la dichiarazione attestante che il consorzio ordinario di concorrenti **è già costituito** mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al mandatarario **oppure in alternativa** che il consorzio ordinario di concorrenti **è ancora da costituirsi** ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, indicando le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione.

Si precisa che se il consorzio è già costituito è sufficiente produrre l'atto costitutivo se dallo stesso emergono i suddetti elementi.

i) (in caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera e-bis) dell'art. 34, comma 1 del D. Lgs. 163/2006)

- la dichiarazione con cui si indica il tipo di Rete, così come definite nella Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, (Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica di cui all'art. 2.1 della citata determinazione AVCP n.3/2013, **oppure** Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune di cui all'art. 2.2 della citata determinazione AVCP n.3/2013, **oppure** Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica di cui all'art. 2.3 della citata determinazione AVCP n.3/2013). Devono inoltre essere indicate le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione.

l) (in caso di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera f) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006)

- la dichiarazione con l'indicazione della ragione sociale nonché delle quote percentuali di partecipazione e di esecuzione delle prestazioni.

m) Accettazione delle condizioni generali di contratto

il concorrente dovrà dichiarare di:

- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente bando di gara, nel progetto, ivi compreso il capitolato speciale e nelle eventuali risposte ai quesiti pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante e, comunque, di tutte le disposizioni che contengono la fase esecutiva del contratto;

- aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dei servizi/attività, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito che non corrisponda od ecceda a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto in termini di revisione dei prezzi (art 24 Capitolato Speciale d'Appalto);

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto di appalto secondo quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica;

n) (eventuale dichiarazione ai fini del subappalto) dichiarazione relativa

all'indicazione delle prestazioni che il concorrente intende affidare in subappalto. Tale dichiarazione è richiesta a pena di esclusione solo nei casi in cui il concorrente sia obbligato ad indicare le parti di servizio che intende subappaltare (cd "subappalto necessario" - art. 15.3 e 11.2) per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art 11.2 lett c1) e lett d punto 2) , mentre è facoltativa nei restanti casi. Nel caso in cui il subappalto non sia necessario ai fini del possesso dei requisiti di cui sopra l'eventuale mancata dichiarazione di subappalto comporterà unicamente l'impossibilità, ai sensi dell'art 118 del Digs 163/2006, di chiedere l'autorizzazione al subappalto in corso di esecuzione del contratto.

In riferimento alle dichiarazioni di cui alla presente Sezione II, come dettagliatamente specificato al precedente articolo 15.3, si puntualizza che qualora queste siano omesse o incomplete, la stazione appaltante comminerà la conseguente sanzione pari ad euro 26.528,67 (corrispondente all'uno per mille del valore della gara - importo complessivo posto a base di gara per prestazioni obbligatorie ed eventuale opzione di proroga) ed attiverà il soccorso istruttorio. La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziali.

Sezione III – ALTRE DICHIARAZIONI E FATTISPECIE CHE NON COMPORTANO ESCLUSIONE DALLA GARA

o) la dichiarazione contenente l'indicazione degli estremi di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (luogo e numero di iscrizione alla CCIAA, esatta denominazione), forma giuridica, durata della ditta/data termine, con l'indicazione di eventuali acquisti di azienda e/o rami di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria avvenute nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;

p) (solo per le cooperative):

la dichiarazione di essere regolarmente iscritti nell'apposito Albo delle società cooperative presso la competente CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;

q) *Con riferimento ai mezzi che il Comune di Ravenna utilizzerà per le comunicazioni d'ufficio di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006*, il concorrente dovrà, alternativamente: **autorizzare espressamente la stazione appaltante all'utilizzo del fax** per l'effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e indicare il numero completo di fax al quale indirizzare le comunicazioni stesse (*1^ alternativa*); *oppure in alternativa, (nel caso di concorrenti che non intendono autorizzare la stazione appaltante all'utilizzo del fax come mezzo per le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)* **indicare** nella domanda di partecipazione alla presente gara l'indirizzo di **posta elettronica certificata** al quale la stazione appaltante potrà inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (*2^ alternativa*); *oppure in alternativa* **eleggere** il domicilio per le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., (*indicando l'indirizzo esatto, completo di città/località, via, numero civico e codice di avviamento postale, del domicilio eletto*) precisando il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali la stazione appaltante dovrà dare contestuale notizia, ai sensi e per effetto dell'art. 79, comma 5-bis, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'avvenuto invio a mezzo posta delle comunicazioni stesse (*3^ alternativa*).

r) Con riferimento alla disciplina dell'accesso ai documenti prodotti per la partecipazione alla presente procedura di gara

- la dichiarazione di **autorizzare l'accesso a tutta la documentazione prodotta** per la partecipazione alla presente gara e quindi sia alla documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" che all'offerta tecnica contenuta nella busta "B", *oppure in alternativa*, di **autorizzare** l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di **non autorizzare** l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica stessa;

s) (Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della facoltà di prestare una cauzione provvisoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro)

- la dichiarazione che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, regolarmente iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115;

t) (dichiarazione eventuale da rendere solo nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi delle agevolazioni previste dall'art 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006 – Riduzione del 50% dell'importo della garanzia)

la dichiarazione di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme vigenti.

u) - essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

(solo per il/i consorziato/i per il/i quale/i i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dichiarano di concorrere)

2) Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - da redigersi preferibilmente in conformità al modulo allegato (**Allegato 2**) al presente bando - con le quali ciascun consorziato per il quale i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. indicano di concorrere, dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il consorziato, oltre a dichiarare le proprie generalità (compreso numero di telefono, sede legale, codice fiscale, partita iva ed indirizzo di pec), al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti generali necessari per la partecipazione alla gara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, deve produrre le dichiarazioni richieste alle lettere b), c), d), o) e p) del precedente punto 1) *Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445* - con cui si attesta

il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando per la partecipazione alla gara e si forniscono le altre informazioni e/o elementi richiesti come in seguito specificati.

Il consorziato dovrà inoltre dichiarare:

- ai sensi dell'art. 37 comma 7, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006, che non partecipa alla presente gara in altra forma;
- di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

L'istanza e le dichiarazioni sostitutive devono essere **sottoscritte in originale** dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa consorziata, allegando copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

L'istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Valgono in ogni caso, tutte le "Precisioni" fatte nei punti I), II), III), IV), V), VI), VII) del presente art. 16, relativamente alle dichiarazioni di cui al punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A" **e quanto puntualizzato nella sezione II del presente art 16** in merito alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali ex art 38 del D.Lgs 163/2006 in accoglimento a quanto statuito dal Consiglio di Stato – Adunanza plenarie 30/7/2014 n. 16.

(solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE di cui rispettivamente all'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 163/2006 già costituiti)

3.) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

E' anche necessario documentare, qualora non emerga con chiarezza nel mandato collettivo irrevocabile, che tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale, misto) si intende costituire specificando come - in caso di aggiudicazione - le imprese si suddivideranno le lavorazioni/prestazioni che compongono il presente appalto.

4.) garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art. 8. del presente bando di gara – pari ad **Euro 530.573,40.=** (cinquecentotrentamilaquattrocentosettantatré/40) (2%); costituita alternativamente da *atto di fideiussione* (se Garante è una Banca o un Intermediario finanziario) o *polizza fideiussoria* (se Garante è un'impresa di assicurazione) ovvero da *assegno circolare non trasferibile* intestato al Comune di Ravenna, Servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia Via M. d'Azeglio n. 2 - Ravenna.

La garanzia a corredo dell'offerta deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e al relativo schema Tipo 1.1 di cui al **Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123**, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 2004, opportunamente integrato con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

I concorrenti sono abilitati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 123/2004, a presentare la sola Scheda Tecnica 1.1 che deve essere debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.

Costituiscono cause di esclusione:

- 1) la mancata presentazione della cauzione provvisoria;
- 2) la presentazione di una cauzione non conforme a quanto stabilito dall'art. 75, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e pertanto, priva:
 - della **rinuncia** espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - della **rinuncia** all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
 - della clausola di **operatività** della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 3) cauzione di importo errato in diminuzione, fermo restando le ipotesi di errore formale;
- 4) cauzione sprovvista dell'indicazione dell'oggetto e del soggetto garantito; nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la cauzione deve essere **intestata** a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; in tal caso è sufficiente la della polizza fideiussoria o dell'atto di fideiussione da parte della sola mandataria;
- 5) cauzione prestata con modalità non consentite; al riguardo, si evidenzia che l'art. 28 del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha modificato l'art. 75, comma 3, del Codice prevedendo che la fideiussione, a scelta dell'offerente, «può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

6) Ai sensi e per effetto dell'art. 75, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e visto quanto stabilito al precedente art. 12 del presente bando, si richiede che la garanzia a corredo dell'offerta abbia una **durata di 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa** e sia corredata **dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa per un ulteriore periodo di 90 giorni** nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Si precisa che – fermo restando la necessità, di una durata minima della garanzia a corredo dell'offerta di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa - il termine di validità di 360 giorni di cui sopra e la presenza dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, **non sono richiesti a pena di esclusione**, fermo restando l'obbligo per il concorrente di adeguare la garanzia a quanto sopra richiesto con tempestività e, comunque, non oltre 15 giorni dal fax di richiesta della stazione appaltante. Nel caso in cui il concorrente non adegui la garanzia a corredo dell'offerta alla durata di 360 giorni sopra richiesta e/o non presenti l'impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa per un ulteriore periodo di 90 giorni entro il termine massimo di 15 giorni dal fax di richiesta della stazione appaltante, l'offerta sarà **esclusa** dalla presente gara e, qualora il mancato adeguamento riguardi l'aggiudicatario provvisorio, esso decadrà dall'aggiudicazione provvisoria.

7) cauzione non sottoscritta dal garante sull'atto di fideiussione o sulla polizza fideiussoria.

8) mancata presentazione dell'impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario», ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006.

Riduzione del 50% dell'importo della garanzia

Nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 gli stessi dovranno obbligatoriamente possedere la certificazione di qualità aziendale di cui al citato art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, in corso di validità alla data della prima seduta pubblica di gara prevista dal presente bando.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti o da costituirsi la possibilità di riduzione della cauzione e della garanzia fideiussoria ai sensi e per effetto dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è disciplinata, come segue:

– per i raggruppamenti di tipo orizzontale se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; mentre se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

– per i raggruppamenti di tipo verticale se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; mentre se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento potrà ridurre la cauzione provvisoria e quella definitiva solo per la quota corrispondente alla somma delle quote di partecipazione al raggruppamento stesso delle imprese in possesso della certificazione di qualità;

– per i raggruppamenti di tipo misto vale quanto sopra prescritto per i raggruppamenti di tipo verticale con la precisazione che, con riferimento alla prestazione (principale o secondaria) assunta in raggruppamento orizzontale da più soggetti, questi ultimi - per poter beneficiare della possibilità di ridurre la cauzione provvisoria e definitiva in misura proporzionale alla quota di incidenza della prestazione stessa sul totale dell'appalto - devono tutti possedere la certificazione di qualità.

Le non conformità alle prescrizioni richieste nei punti di cui sopra, non espressamente sanzionate con l'esclusione, potranno essere oggetto di richiesta di integrazione e/o chiarimenti, ai sensi del primo comma dell'art 46 del D.Lgs 163/2006.

5.) attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione alla gara di euro 500,00= all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture mediante produzione, a pena di esclusione, della ricevuta di pagamento oppure della copia autentica o dell'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini presso il quale si è effettuato il pagamento in contanti.

Il pagamento deve essere obbligatoriamente effettuato in base alle modalità prescritte nelle deliberazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici vigenti al momento del pagamento stesso, seguendo le istruzioni operative esposte nel sito Internet ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Si precisa che, il **codice CIG** relativo alla presente gara è il seguente: **604879143D**

6.) attestazione in originale dell'avvenuto sopralluogo rilasciata dal competente Ufficio dell'Amministrazione comunale. Il sopralluogo dovrà essere effettuato con le modalità e nel periodo indicati al punto 6.5. del presente disciplinare di gara.

(Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione di qualità avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto)

7.) Documentazione e dichiarazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si precisa che l'impresa ausiliaria relativamente alle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 49 comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. 163/2006, può utilizzare il modello **Allegato 3**). Inoltre dovrà produrre tutta la documentazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di certificazione di qualità **avvalendosi** dei requisiti di un altro soggetto, deve produrre nella busta "A – Documentazione" oltre alle dichiarazioni e documentazioni richieste **a pena di esclusione** dai precedenti punti del presente articolo (documentazione da inserire nella busta "A – Documentazione") riferite al concorrente stesso, **a pena di esclusione**, anche tutte le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 2 della determinazione n. 2 del 1 agosto 2012.

Inoltre si precisa che il contratto di avvalimento deve, **a pena di esclusione**, prevedere in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specificato;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Valgono le precisazioni contenute nelle determinazioni n. 2 del 1 agosto 2012 e n. 4 del 10 ottobre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. (ora ANAC)

Si precisa che:

– coerentemente con quanto affermato dalla giurisprudenza (tra le altre Consiglio di Stato Sez V 6.3.2013 n. 1368, C.d.S. Sez V 12.11.2013 n. 5375 e TAR Piemonte sez I sent. 472 del 19/3/2014) l'istituto dell'avvalimento è riferibile anche al requisito di cui all'art 11.2 let e) – certificazione di qualità – attinente alla capacità tecnica dell'impresa. In tale caso è onere del concorrente dimostrare, attraverso il contenuto del contratto di avvalimento, che l'impresa ausiliaria non si sia impegnata semplicemente a "prestare" il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma abbia assunto l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie dotazioni aziendali e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità e che sia rilevabile con chiarezza dal contratto di avvalimento.

– E' ammesso il c.d. Avvalimento plurimo ai sensi dell'art 49 comma 6 del Dlgs 163/2006 così come modificato dalla legge 161 del 30 ottobre 2014

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo del presente appalto.

Si precisa che, relativamente alla presente procedura di affidamento, coerentemente a quanto affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato sez. V, n. 911/2013, per quanto riguarda le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 – con riferimento all'**impresa ausiliaria** – non sussiste l'obbligo di produrre le dichiarazioni di cui alla lettera c) del citato art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento agli amministratori, direttori tecnici ecc. e di quelli di eventuali società acquisite e/o incorporate, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

8.) Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (**in caso di**

aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto non possono essere diversi da quelli indicati);

3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di prestazioni che verranno eseguite da ciascuna impresa aderente alla rete, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009.

- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria**, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di prestazioni che verranno eseguite da ciascun operatore economico concorrente;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di prestazioni che verranno eseguite da ciascuna operatore economico concorrente; **ovvero**

2. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di prestazioni che verranno eseguite da ciascuna impresa aderente alla rete, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Relativamente alla compilazione dell'istanza di partecipazione alla gara si precisa che:

a) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza e di **soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del d.l. n. 5/2009, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza ma è **priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un **organo comune** privo del potere di rappresentanza o **se la rete è sprovvista di organo comune**, ovvero, **se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria** l'istanza di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero **(in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi)**, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

9) Documento "PASS_{0E}" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Gli operatori economici **devono obbligatoriamente registrarsi al sistema** accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Una volta individuata la procedura di affidamento, tramite il CIG, gli stessi dovranno **acquisire il "PASS_{0E}" da produrre in sede di partecipazione alla gara, all'interno della busta A- contenente la documentazione amministrativa.**

10.) [elenco eventuale - da produrre solo nel caso in cui i soggetti, persone fisiche, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, aventi le cariche indicate nella lettera c) punto 1) - Istanza di partecipazione alla gara del presente articolo 16, rendano le dichiarazioni sostitutive di cui alla stessa lettera c) personalmente]:

- Elenco dei soggetti persone fisiche, che all'interno della propria società/impresa rivestono (soggetti in carica e/o hanno rivestito (soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara) le seguenti cariche: titolare o

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, Comune di residenza, carica ricoperta e, se cessati dalla carica, carica ricoperta e data di cessazione).

11.) almeno due idonee dichiarazioni di due istituti bancari o intermediari finanziari di cui al precedente art. 11.2, lett. b), autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, attestanti, in base alle informazioni in loro possesso, che il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi. **(Si rinvia a quanto previsto dal precedente art. 11.2)**

Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, di cui rispettivamente all'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 163/2006, già costituiti o da costituirsi:

- le dichiarazioni di cui al precedente **punto 1)** dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione" (ovvero l'allegato modulo **Allegato 1** nel caso il concorrente scelga di utilizzarlo) devono essere prodotti, **pena l'esclusione**, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE con le modalità sopra richieste per il concorrente singolo;
- nel caso in cui uno o più dei soggetti del raggruppamento, costituito o costituendo, sia/no consorzi che concorrono per propri consorziati, a ciascuno di questi ultimi è fatto obbligo, **pena l'esclusione** dalla gara, di produrre le dichiarazioni di cui al precedente **punto 2)** dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione" (ovvero l'allegato modulo **Allegato 2** nel caso si scelga di utilizzarlo) relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE già costituiti, è sufficiente la produzione di una sola copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria;
- le documentazioni di cui ai precedenti punti 3), 4), 5), 6) e 9), devono essere uniche.

Nella busta "B" deve essere contenuto, quanto segue:

1. Una Relazione che illustri le linee guida per la redazione del Progetto Pedagogico che l'operatore si impegna a realizzare per il servizio nido e spazio bimbi

La relazione dovrà essere divisa in paragrafi corrispondenti ai sub criteri di valutazione A di cui alla tabella riportata al precedente art 13.

Il primo paragrafo relativo alle "Finalità educative: organicità e completezza della proposta pedagogica", deve essere costituito da un massimo di 8 (otto) facciate in formato A4.

Il secondo paragrafo relativo alle "Finalità educative: focus specifici", deve essere costituito da un massimo di 4 (quattro) facciate in formato A4.

Il terzo paragrafo relativo alla "Partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi", deve essere costituito da un massimo di 2 (due) facciate in formato A4.

Il quarto paragrafo relativo alla "Comunicazione con le famiglie", deve essere costituito da un massimo di 2 (due) facciate in formato A4.

Il quinto paragrafo relativo alle "Modalità di autovalutazione della qualità educativa", deve essere costituito da un massimo di 4 (quattro) facciate in formato A4.

Sulla base di questa relazione la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione A1), A2), A3), A4) e A5) della tabella di cui all'art. 13 del presente bando di gara.

2. Una Relazione che illustri le linee guida per la redazione del Progetto Pedagogico che l'operatore si impegna a realizzare per il servizio CREN e CREM

La relazione dovrà essere divisa in paragrafi corrispondenti ai sub criteri di valutazione B di cui alla tabella riportata al precedente art 13.

Il primo paragrafo relativo alle "finalità educative: organicità e completezza della proposta pedagogica", deve essere costituito da un massimo di 4 (quattro) facciate in formato A4.

Il secondo paragrafo relativo alle "Finalità educative: focus specifici", deve essere costituito da un massimo di 4 (quattro) facciate in formato A4.

Sulla base di questa relazione la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi al criterio B della tabella di cui all'art. 13 del presente bando di gara.

3. Una relazione che illustri il progetto organizzativo gestionale della prestazione principale.

La relazione dovrà essere divisa in paragrafi corrispondenti ai sub criteri di valutazione C di cui alla tabella riportata al precedente art 13.

Il primo paragrafo relativo alla "Struttura organizzativa del servizio: figure professionali", deve essere costituito da un massimo di 6 (sei) facciate in formato A4.

Il secondo paragrafo relativo alla "Struttura organizzativa dei servizi: orari", deve essere costituito da un massimo di 4 (quattro) facciate in formato A4.

Il terzo paragrafo relativo alla "Organizzazione del personale per assicurare la continuità nell'erogazione giornaliera dei servizi", deve essere costituito da un massimo di 4 (quattro) facciate in formato A4.

Il quarto paragrafo relativo al "Piano della formazione triennale", deve essere costituito da un massimo di 6 (sei) facciate in formato A4.

Il quinto paragrafo relativo alla "Struttura di supporto al servizio", deve essere costituito da un massimo di 4 (quattro) facciate in formato A4.

Sulla base di questa relazione la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione C1), C2), C3) C4 e C5) della tabella di cui all'art. 13 del presente bando di gara.

4. Una relazione che illustri le modalità organizzative dei servizi collaterali ricompresi nell'appalto

La relazione dovrà essere divisa in paragrafi corrispondenti ai sub criteri di valutazione D di cui alla tabella riportata al precedente art 13.

Il primo paragrafo relativo alla "Compatibilità ambientale - Servizio di pulizia", deve essere costituito da un massimo di 3 (tre) facciate in formato A4.

Il secondo paragrafo relativo alla "Compatibilità ambientale - Servizio di ristorazione", deve essere costituito da un massimo di 3 (tre) facciate in formato A4.

Il terzo paragrafo relativo al "Piano di autocontrollo igienico -sanitario", deve essere costituito da un massimo di 6 (sei) facciate in formato A4.

Sulla base di questa relazione la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione D1), D2) e D3) della tabella di cui all'art. 13 del presente bando di gara.

5. Una relazione che illustri le proposte di servizi aggiuntivi proposti dal concorrente

La relazione deve essere costituita da un massimo di 8 (otto) facciate in formato A4.

Sulla base di questa relazione la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi al criterio E della tabella di cui all'art. 13 del presente bando di gara.

Le relazioni non dovranno contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire o possa anticiparsi l'offerta economica presentata o aspetti che la possano determinare in modo sostanziale.

La mancata presentazione delle relazioni tecnica nel loro complesso comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza di una di esse o all'interno di qualcuna di singoli paragrafi comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Le facciate delle relazioni di cui sopra **devono essere numerate progressivamente**. Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le suddette relazioni con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al precedente art. 13, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente – con riferimento a ciascuno dei paragrafi che costituiscono le relazioni – il numero massimo consentito per ogni paragrafo - seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. Pertanto, sempre con riferimento a ciascun paragrafo, le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.

Le relazioni di cui sopra dovranno essere datate e sottoscritte in calce dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nelle busta A.

In caso di concorrente costituito da imprese riunite o consorziate di cui rispettivamente all'art. 34, comma 1, lettere *d*) ed *e*), del D.Lgs. 163/2006 già costituiti è sufficiente che sia sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese capogruppo o mandatarie.

In caso di concorrente costituito da imprese riunite o consorziate di cui rispettivamente all'art. 34, comma 1, lettere *d*) ed *e*), del D.Lgs. 163/2006 *non ancora* costituiti è necessario che sia sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate.

Si precisa che – come previsto e disciplinato all'articolo 15-bis, lettera m) del presente disciplinare di gara - al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-*quater*, dello stesso art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono **segreti tecnici o commerciali**, fornendone adeguata motivazione o comprova. Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite **evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche** che ne consentano una rapida e certa individuazione. In questi casi il concorrente dovrà altresì fornire adeguata motivazione o comprova.

(nel caso in cui il concorrente intenda non consentire l'accesso a parti della propria offerta tecnica ad altri concorrenti)

6. Specifica dichiarazione contenente esaustive e dettagliate motivazioni riguardo i caratteri di segretezza tecnica o commerciale di alcune specifiche informazioni fornite nell'ambito della propria offerta tecnica. Si ribadisce che i concorrenti, in questo caso, sono invitati a **precisare in modo chiaro ed inequivocabile** le parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici e commerciali, contraddistinguendole ad esempio con evidenziatori colorati oppure mediante chiari riferimenti alla pagina, ai paragrafi/periodi e/o frasi nella dichiarazione di cui al presente punto. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.

Si precisa che l'inserimento all'interno della busta "B - Offerta tecnica" della dichiarazione relativa all'offerta economica, comporterà **l'esclusione dell'offerta** dalla presente gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica.

Nella busta "C" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. dichiarazione relativa all'offerta economica, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi preferibilmente in conformità al modulo allegato (**Allegato 4**).

Nella dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al presente punto il concorrente dovrà

OBBLIGARSI

ad assumere l'esecuzione dei servizi oggetto di gara, secondo le condizioni stabilite nel progetto posto a base di gara, al prezzo determinato mediante il **ribasso percentuale unico da applicarsi ai prezzi unitari posti a base di gara e soggetti a ribasso**

Sono ammesse solo offerte in ribasso (quindi con percentuali di ribasso maggiori di zero). Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara.

La dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al presente punto, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente sottoscritte per conferma.

Nel caso di presentazione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno delle Buste A o B.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti le dichiarazioni/offerte di cui sopra devono essere sottoscritte, pena l'esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Si ribadisce che l'eventuale mancata sottoscrizione dell'offerta economica o una sottoscrizione non conforme alle prescrizioni sopra indicate a pena di esclusione determinerà l'esclusione automatica dalla procedura di gara come indicato al precedente art. 15.2 a) senza possibilità di attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art 46 comma 1 ter del Dlgs 163/2006

Si precisa che l'espressione dell'offerta economica con le modalità sopra descritte è richiesta a pena di esclusione.

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara, il giorno fissato al precedente articolo **6.4.1.**, in seduta pubblica, procede a:

a) verificare l'integrità dei plichi con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art 15.2. b) del presente bando di gara;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della busta "A" alle prescrizioni del presente disciplinare di gara ed alla vigente normativa, compresa la conformità dei **PASS_{OE}** prodotti dagli operatori economici.

c) verificare, ai sensi e per effetto dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che non vi siano soggetti che abbiano partecipato alla presente procedura di affidamento in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti; ovvero che, qualora abbiano partecipato alla presente gara in raggruppamento, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;

d) verificare, ai sensi e per effetto dell'art. 36, comma 5, primo periodo, e dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere **b)** e **c)**, del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato di concorrere - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio sia consorziato;

e) Trattandosi di servizi rientranti nell'Allegato IIB del Dlgs 163/2006, relativamente alla presente procedura, ai fini dell'economicità e snellezza del procedimento, non si effettueranno le verifiche a campione di cui all'art 48 comma 1 del Dlgs 163/2006 riguardo al possesso dei requisiti speciali richiesti dal precedente art 11.2. Tali requisiti saranno in ogni caso verificati in capo al soggetto che risulti aggiudicatario.

f) escludere dalla gara il concorrente nel caso in cui – con riferimento alle verifiche di cui ai precedenti punti - si accerti la presenza delle cause di immediata esclusione indicate ai precedenti articoli 15.1, 15.2 a e 15.2 b

g) aprire le buste delle offerte tecniche (**busta "B"**) presentate dalle imprese concorrenti non immediatamente escluse procedendo alla verifica formale dei documenti prodotti.

Nel caso in cui si accerti la presenza, all'interno delle Buste A e/o B, di una o più irregolarità essenziali come indicate al precedente articolo 15.3, si procederà alla **attivazione del soccorso istruttorio** ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e/o del comma 1 ter dell'art 46 del D.Lgs 163/2006 ed all'applicazione della sanzione pecuniaria.

La commissione di gara osserverà le disposizioni previste dall'art 46 comma 1 ter del Dlgs 163/2006.

I **soccorsi istruttori** ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e/o del comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, qualora si renda necessario attivarli, si svolgeranno in parallelo all'eventuale **sub procedimento di regolarizzazione di PASS_{OE}** non conforme.

Alla conclusione degli eventuali sub procedimenti sopra indicati, si procederà alla convocazione di una nuova seduta pubblica nel corso della quale si renderanno noti gli esiti degli stessi.

Pertanto gli eventuali soccorsi istruttori di irregolarità essenziali disposti nel corso della prima seduta pubblica di apertura delle buste "A" e "B", si caratterizzano come "*sub procedimenti presupposti*" nel senso che il prosieguo delle operazioni di gara di valutazione delle offerte tecniche e di apertura delle buste contenenti le offerte economiche avverrà solo dopo il decorso del termine assegnato ai concorrenti per sanare le irregolarità essenziali.

Verifica dei requisiti generali.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, da autonomi riscontri e dalla consultazione dei dati risultanti dal **casellario delle imprese qualificate** istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, anche ai sensi e per effetti dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000 e s.m.i., con controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000 e s.m.i.

La Commissione procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali.

Valutazione delle offerte tecniche

Successivamente, nel corso della/e seduta/e riservata/e di cui al precedente art. 6.4.2., la commissione giudicatrice procederà ad esaminare le offerte tecniche di cui alla **busta "B – Offerta tecnica"**, presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e ad assegnare i punteggi provvisori relativamente ai criteri di natura qualitativa ed in specifico con riferimento ai criteri di valutazione A), B), C), D) ed E e relativi sub criteri, indicati nella tabella di cui al precedente articolo 13. Per l'attribuzione di questi punteggi la Commissione procederà formulando propri giudizi e valutazioni sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione prodotta dai concorrenti ed attribuirà per ognuno dei suddetti sub-criteri di valutazione il relativo punteggio secondo la metodologia dettagliatamente indicata al precedente art. 13 del presente bando di gara.

La Commissione giudicatrice si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni con riferimento ai contenuti dell'offerta tecnica.

Apertura delle buste C) contenenti l'offerta economica

La commissione giudicatrice, dopo queste operazioni, **in seduta pubblica** che sarà convocata secondo quanto stabilito all'articolo 6.4.3. del presente disciplinare di gara, darà lettura dei **punteggi provvisori** attribuiti alle offerte tecniche dei singoli concorrenti con riferimento ai criteri di natura qualitativa (criteri A, B, C, D ed E del precedente articolo 13) - tramite la formula [13.4] dello stesso art. 13 - e procederà quindi all'apertura delle buste "C - Offerta economica", dando lettura delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procederà, quindi, con riferimento ai concorrenti non esclusi alla formazione della **graduatoria definitiva**, mediante l'effettuazione delle due riparametrazioni relativamente ai criteri di valutazione qualitativa (di primo livello con riferimento a ciascuno dei criteri e di secondo livello con riferimento all'offerta tecnica nel suo complesso) tramite le formule di cui al precedente art. 13).

L'attribuzione dei punteggi relativi al criterio di valutazione F) "offerta economica" avverrà in modo automatico ed oggettivo sulla base di quanto indicato al precedente articolo 13.

Tramite la graduatoria in ordine decrescente **sarà individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente all'offerta del concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo.**

In caso di offerte uguali si aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto di cui trattasi.

Valutazione di congruità delle offerte.

Ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, e dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel caso in cui, in relazione all'offerta prima in graduatoria, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti al precedente art. 13, la stazione appaltante effettuerà una valutazione di congruità dell'offerta stessa seguendo la procedura stabilita dall'art. 88 del D.Lgs. 163/2006.

Ai fini dell'individuazione delle soglie per l'obbligo di verifica di anomalia di cui al presente paragrafo, per gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica nel suo insieme si farà riferimento al punteggio assegnato dopo il primo livello di riparametrazione (**O tecnica** concorrente *i-esimo* di cui alla precedente formula [13.2]).

La stazione appaltante si riserva la facoltà – ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 - di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, fino e non oltre la quinta.

Ai sensi dell'art. 121, comma 10, del DPR 207/2010 (come richiamato dall'art 284 del medesimo DPR 207/2010), qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'art. 121 del DPR 207/2010.

Gli operatori soggetti a verifica di congruità saranno tenuti a presentare le giustificazioni in base al documento "Criteri per la redazione delle eventuali giustificazioni di cui all'art 87 comma 2 del D.lgs 163/2006" indicato tra i documenti di gara al precedente art. 5.

All'esito del procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 121, comma 3, DPR 207/2010, il presidente della commissione di gara, in seduta pubblica - che sarà convocata secondo quanto stabilito al precedente articolo **6.4.4.** - **dichiara** quanto emerso dal procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e **l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.**

In ogni caso la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante espletterà il procedimento di verifica, ed eventualmente di esclusione, delle offerte anormalmente basse in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Aggiudicazione provvisoria, verifica sul possesso dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese

Verifica requisiti speciali

La stazione appaltante, entro 10 (=dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, procederà **nei confronti del concorrente provvisoriamente aggiudicatario e del soggetto che segue in graduatoria** – qualora questi non sia una micro, piccola o media impresa (art 13 Legge 180/2011) - alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese riguardo il possesso dei *requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari* di cui all'art **11.2** del presente bando di gara, **attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass** e per i documenti e certificati non acquisibili tramite detto sistema, in base a quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 3, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 43 del DPR 445 del 2000.

Gli operatori economici dovranno, ai fini della dimostrazione dei requisiti, inserire a sistema AVCPASS:

- **fatturato specifico in servizi analoghi** (**fatture** attestanti il fatturato in servizi analoghi di cui al precedente art. 11.2, lett. c) e c1), con attestazioni che le stesse sono state pagate e non contestate da parte del committente privato o documentazione bancaria attestante il pagamento delle predette fatture o dichiarazione del committente privato di quietanza delle fatture stesse. Qualora la fattura non sia esplicativa della tipologia del servizio per comprovare l'analogia richiesta dal

precedente art 11.2 lett c) e c1) dovranno essere inseriti i relativi contratti o altra documentazione idonea a definire il contenuto del servizio fatturato.

- con riferimento al requisito di cui al precedente art 11.2 lett d) punti 1 e 2 le eventuali certificazioni dei **committenti privati** riportanti l'oggetto del servizio prestato con l'indicazione del periodo, della tipologia, della durata e del numero di bambini o del numero medio di pasti giornalieri, unitamente alla precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.

Nel caso d'impossibilità oggettiva ad ottenere le predette attestazioni di eventuali committenti privati, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati, idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio e le specifiche caratteristiche dello stesso.

Si precisa che, coerentemente con quanto disposto dall'art 3 comma 3 della deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, **i documenti inseriti dagli operatori economici devono essere firmati digitalmente dai soggetti competenti.**

Qualora sia l'aggiudicatario che il concorrente che segue in graduatoria (qualora non appartenente alla categoria delle MPMI), non forniscano entrambi la prova o non confermino le loro dichiarazioni relativamente al possesso dei requisiti speciali, si procederà all'applicazione delle sanzioni come previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mentre **non si effettueranno nuovamente i calcoli per rideterminare la graduatoria** (in base alle formule di cui al precedente art. 13 sulla riparametrazione e per l'attribuzione dei punteggi all'offerta economica) in quanto si ritiene che il richiamo contenuto nel suddetto secondo comma dell'art. 48 del Codice dei contratti, alla rideterminazione della nuova soglia di anomalia sia riferibile ed applicabile esclusivamente al caso di procedure di affidamento basate sul criterio del prezzo più basso con il meccanismo di esclusione automatica.

Verifica dei requisiti generali

Ai sensi dell'art 6 bis comma 1 del Codice dei contratti, la stazione appaltante provvederà a verificare i requisiti di carattere generale di cui all'art. 11.1 del presente bando, **attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass** e per i documenti e certificati non acquisibili tramite detto sistema, in base a quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 43 del DPR 445 del 2000.

La stazione appaltante effettuerà anche visure e consultazioni dei dati risultanti dal **casellario informatico** istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ed ogni altra verifica che riterrà necessaria e/o opportuna per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti ed il possesso dei prescritti requisiti)

L'operatore economico aggiudicatario è in ogni caso tenuto, a pena di decadenza dalla aggiudicazione provvisoria, a fornire alla stazione appaltante gli elementi e le informazioni necessari per poter procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali (come ad esempio alcune informazioni necessarie per richiedere il DURC e/o effettuare le verifiche antimafia, qualora non prodotte dal concorrente tra le dichiarazioni nella documentazione amministrativa).

Relativamente al **DURC** (documento unico di regolarità contributiva) si precisa che:

- in caso di DURC positivo (che attesti la posizione di regolarità contributiva dell'impresa verso tutti gli enti previdenziali e assistenziali) la stazione appaltante non procederà in alcun modo a sindacare il merito di tale fidejacentente documento in seguito a richieste, note od osservazioni di altri concorrenti;

- in caso di DURC negativo (che attesti la posizione di non regolarità contributiva dell'impresa verso anche solo uno degli enti interessati) la stazione appaltante, coerentemente alle interpretazioni espresse nelle sentenze del Consiglio di Stato - CdS. Sezione Quinta n. 147/2008 - CdS. Sezione Quinta n. 4273/2007, CdS. Sezione Quinta n. 5575/2007, prenderà atto delle risultanze del documento unico di regolarità contributiva (DURC) senza in alcun modo procedere a sindacarne i contenuti. La situazione di non regolarità contributiva, risultante da un DURC negativo, sarà considerata motivo di esclusione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .

In questo caso la stazione appaltante - tramite fax inviato al numero indicato dal concorrente stesso nel modulo Allegato 1 - provvederà ad informare l'impresa concorrente che l'acquisizione del DURC negativo costituisce presupposto per l'adozione di un provvedimento di esclusione. Tale comunicazione è da considerarsi, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., come comunicazione di avvio del procedimento di esclusione. In questo caso il concorrente entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento del fax - qualora ritenga che gli Enti competenti abbiano emesso nei propri confronti un DURC negativo pur in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente - può presentare alla stazione appaltante proprie giustificazioni e/o produrre documenti atti a comprovare che nei propri confronti non sussistono cause ostative al rilascio del DURC ai sensi della normativa vigente. La stazione appaltante procederà a richiedere al soggetto che ha rilasciato il DURC negativo se, in base alle giustificazioni ed ai documenti acquisiti dal concorrente o ad altre motivazioni legate ad eventuali ulteriori verifiche, intenda confermare o meno la sussistenza di cause ostative al rilascio di un DURC positivo. Nel caso in cui il soggetto tenuto al rilascio del DURC confermi la posizione di non regolarità contributiva dell'impresa concorrente (confermando quindi la sussistenza di cause ostative al rilascio di un DURC positivo) verso anche solo uno degli enti interessati, la stazione appaltante non effettuerà nessun'altra verifica e procederà conseguentemente all'esclusione del concorrente dalla gara.

Insussistenza dei requisiti e/o accertamento di false dichiarazioni dopo la fase dell'aggiudicazione provvisoria

Nel caso in cui nei confronti del concorrente aggiudicatario provvisorio si verifichi l'insussistenza dei requisiti generali di cui al precedente articolo 11.1 e/o l'insussistenza dei requisiti speciali di cui al precedente art. 11.2 e/o si accertino false dichiarazioni, si procederà ad escluderlo dalla presente gara. L'esclusione comporterà l'automatica decadenza dall'aggiudicazione provvisoria.

In questo caso, in applicazione dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., **non si procederà a ricalcoli della graduatoria** mediante le formule delle riparametrazioni o del punteggio da attribuire alle offerte economiche di cui al precedente art. 13, ma si effettuerà un mero scorrimento della graduatoria stessa.

Si procederà, quindi:

– con la verifica di congruità nei confronti dell'operatore economico che segue nella graduatoria quello escluso qualora vi sia obbligo di procedere alla verifica ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. oppure qualora il responsabile del procedimento ritenga comunque di procedere con una verifica di congruità nei suoi confronti ai sensi del terzo comma del citato art. 86. Si proclamerà **l'aggiudicazione provvisoria** nei confronti dell'offerta che segue in graduatoria quella esclusa (per mancanza dei requisiti generali e/o speciali di cui all'art. 11 del presente bando) **nel corso di una nuova seduta pubblica di gara che sarà convocata con le modalità di cui al precedente art. 6.4.4.**

- risulterà invece direttamente aggiudicatario provvisoria l'offerta che segue in graduatoria quella esclusa (per mancanza dei requisiti generali e/o speciali di cui all'art. 11 del presente bando) nel caso in cui nei confronti della stessa non vi sia obbligo di procedere con una verifica di congruità ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e qualora il responsabile del procedimento non decida di procedere comunque con una verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato art. 86.

Il nuovo aggiudicatario sarà a sua volta soggetto a controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali di cui all'articolo 11. del presente bando di gara.

Si puntualizza che **ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/2006**, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità per gli adempimenti di competenza.

I concorrenti non possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

18. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione provvisoria - dopo l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti e la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario - sarà soggetta ad approvazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da parte del competente Dirigente del Comune di Ravenna mediante apposita determinazione dirigenziale. Si precisa che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

La stazione appaltante provvederà alla comunicazione dell'*aggiudicazione definitiva* ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, entro cinque giorni dall'esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva.

Stipulazione del contratto Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni ed entro **210 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva oppure entro un diverso maggior termine nel caso di un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

L'offerta dell'aggiudicatario è vincolante ed irrevocabile fino al termine di **210 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilito quale termine massimo per la stipula del contratto.

Qualora la stipula del contratto entro il suddetto termine non si renda possibile per causa imputabile all'aggiudicatario - come ad esempio la mancata produzione della cauzione definitiva oppure nel caso in cui intervengano nei confronti dell'aggiudicatario stesso una o più cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che inibiscono la possibilità di stipulare il contratto - la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in danno all'appaltatore e di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dalla verifica dell'assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto - come l'insorgere di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni o di altre cause ostative elencate al precedente art. 11.1. del presente bando, successivamente alla avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva - risultanti dal casellario informatico istituito presso l'Osservatorio per i lavori pubblici, dal DURC (documento unico di regolarità contributiva) o da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 241, comma 1-*bis*, si precisa che il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria. Relativamente al presente appalto è quindi esclusa la competenza arbitrale.

La stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Ravenna, lì 30/12/2014

Il Dirigente del Servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia
d.ssa Laura Rossi